



2014.02.1
3 17:35:00
+01'00'

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLV

BARI, 13 FEBBRAIO 2014

n. 20



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta
Atti regionali
Atti e comunicazioni degli Enti Locali
Appalti - Bandi
Concorsi
Avvisi

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 14 gennaio 2014, n. 10

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di incidenza del Piano Urbanistico Generale del Comune di Canosa di Puglia - Autorità procedente: Comune di Canosa di Puglia - PARERE MOTIVATO.

L'anno 2014 addì 14 del mese di Gennaio in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche Energetiche, VIA e VAS, Ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'ing. Rossana Racioppi funzionaria del medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premessa

Con nota prot. n. 18869 del 19.06.2008, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10531 del 28.07.2008, il Comune di Canosa di Puglia convocava la prima Conferenza di Copianificazione per la redazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), da svolgersi in data 07.07.2008.

Con nota prot. n. 22082 del 18.07.2008, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 11070 del 06.08.2008, il Comune di Canosa di Puglia trasmetteva il verbale della Conferenza di Copianificazione svoltasi il 07.07.2008.

Con nota prot. n. 23306 del 31.07.2008, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 12436 del 09.09.2008, il Comune di Canosa di Puglia comunicava all'Ufficio VAS ed agli enti invitati alla Conferenza di Copianificazione l'avvio della procedura di Valutazione Ambientale Strategica con l'elaborazione del documento di scoping.

Con nota prot. n. 30658 del 21.10.2008, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 16086 del 14.11.2008, il Comune di Canosa di Puglia comunicava che gli atti relativi alla formazione del PUG ed il documento di scoping erano disponibili sul sito internet istituzionale dello stesso Comune.

Con nota prot. n. 16855 del 28.05.2009, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7287 del 22.06.2009, il Comune di Canosa di Puglia convocava la seconda Conferenza di Copianificazione da svolgersi il 18.06.2009.

Con nota prot. n. 7297 del 22.06.2009, l'Ufficio VAS trasmetteva al Comune di Canosa di Puglia una nota di carattere generale su procedure e contenuti della VAS applicata ai PUG.

Con nota prot. n. 18736 del 18.06.2009, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7530 del 23.06.2009, il Comune di Canosa di Puglia trasmetteva copia cartacea e su supporto informatico del Rapporto Ambientale riferito al Documento Programmatico Preliminare.

Con nota prot. n. 19175 del 22.06.2009, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 8925 del 21.07.2009, il Comune di Canosa di Puglia trasmetteva il verbale della seconda Conferenza di Copianificazione.

Con nota prot. n. 19515 del 24.06.2009, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9423 del 05.08.2009, il Comune di Canosa di Puglia trasmetteva una nota integrativa al verbale sopra citato.

Con nota prot. n. 14268 del 30.12.2009, il Servizio regionale Ecologia - Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità trasmetteva al Comune di Canosa di Puglia una nota istruttoria sul PUG.

Con nota prot. n. 12959 del 15.11.2011, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10767 del 29.11.2011, l'Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva il parere di conformità del PUG al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

Con nota prot. n. 1056 del 24.01.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 1116 del 05.02.2013, il Servizio regionale Urbanistica comunicava al Comune di Canosa di Puglia, e per conoscenza all'Ufficio VAS, che la documentazione trasmessa con nota prot. n.35624 del 28.12.2012 ai fini del controllo di compatibilità previsto dalla l.r. 20/2001, risultava carente del parere motivato di VAS.

Con nota prot. n. 1510 del 11.02.2013, l'Ufficio VAS riscontrava la suddetta nota rappresentando che agli atti dell'Ufficio non risultavano espletate le fasi di deposito, consultazione e trasmissione degli elaborati del PUG, comprensivi del Rapporto Ambientale, invitando contestualmente il Comune di Canosa di Puglia al rispetto dei dettami normativi del D.lgs. 152/2006.

Con nota prot. n. 7745 dell'08.03.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2561 del 12.03.2013, il Comune di Canosa di Puglia trasmetteva gli elaborati del PUG, solo su supporto informatico, e la seguente documentazione relativa alla VAS, su supporto informatico e cartaceo:

- Documento di scoping - luglio 2008
- Rapporto Ambientale n. 1 DPP - giugno 2009
- Rapporto di sintesi intermedia - settembre 2010
- Rapporto di Valutazione Intermedio n.2 dello Schema di PUG 2011 - dicembre 2011
- Rapporto di Valutazione finale n.3 - febbraio 2013
- Rapporto Ambientale. Sintesi non tecnica - febbraio 2013.

Nella stessa nota ricostruiva l'iter amministrativo svolto per il PUG ed i pareri espressi dagli enti e comunicava la richiesta di pubblicazione dell'avviso di deposito sul BURP, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Con nota prot. n. 8496 del 14.03.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 3368 del 03.04.2013, il Comune di Canosa di Puglia comunicava all'Ufficio VAS ed agli enti coinvolti nelle Conferenze di Copianificazione l'avvio della consultazione prevista dall'art. 14, trasmettendo il relativo avviso sul BURP n. 40 del 14.03.2013.

Con nota prot. n. 10328 del 05.04.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4352 del 30.04.2013, il Comune di Canosa di Puglia trasmetteva al Servizio regionale Urbanistica, e per conoscenza all'Ufficio VAS, alcuni atti amministrativi relativi all'iter di formazione del PUG, ad integrazione di quanto trasmesso in precedenza.

Con nota prot. n. 4157 del 22.04.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4815 del 20.05.2013, la Direzione regionale per i Beni e le Attività Culturali comunicava alle Soprintendenze per i Beni Archeologici e per i Beni Architettonici e Paesaggistici, e per conoscenza all'Ufficio VAS, di trasmettere le proprie valutazioni all'Autorità competente.

Con nota prot. n. 5343 del 30.04.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 4738 del 15.05.2013, il Servizio regionale Urbanistica comunicava che i termini per la verifica di compatibilità al DRAG scadevano in data 30.05.2013 e che pertanto riteneva opportuno definire modalità e tempistica opportune per l'acquisizione de parere motivato di VAS entro tali termini.

Con nota prot. n. 14329 del 17.05.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5543 del 07.06.2013, il Comune di Canosa di Puglia trasmetteva gli esiti della consultazione effettuata precisando che gli elaborati da valutare coincidevano con quelli depositati con nota prot. n. 7745 dell' 08.03.2013.

Con nota prot. n. 6363 del 27.06.2013, l'Ufficio VAS richiedeva alla Provincia di Barletta-Andria-Trani, in qualità di Ente di Gestione del Parco Naturale Regionale "Fiume Ofanto", di adempiere a quanto previsto dall'art. 6 comma 4 della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. in merito alla valutazione di incidenza.

Con nota prot. n. 2425 del 30.05.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 5838 del 14.06.2013, il Servizio regionale Reti ed Infrastrutture per la Mobilità trasmetteva il proprio contributo relativo alla coerenza del PUG con la programmazione/pianificazione regionale.

Con nota prot. n. 18236 del 24.06.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7232 del 19.07.2013, il Comune di Canosa di Puglia convocava per l'08.07.2013 la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 11 della LR 20/2001 ai fini del conseguimento del controllo positivo di compatibilità al DRAG.

Con nota prot. n. 19524 del 05.07.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 7007 del 16.07.2013, il Comune di Canosa di Puglia posticipava al 02.09.2013 la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 11 della LR 20/2001 ai fini del conseguimento del controllo positivo di compatibilità al DRAG.

Con nota prot. n. 8037 del 09.08.2013, inviata per conoscenza altresì all'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia, l'Ufficio VAS sollecitava la Provincia di Barletta-Andria-Trani, in qualità di Ente di Gestione del Parco Naturale Regionale "Fiume Ofanto", ad adempiere a quanto già richiesto con nota prot. n. 6363 del 27.06.2013.

Con nota prot. n. 26594 del 17.09.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9096 del 27.09.2013, il Comune di Canosa di Puglia convocava la terza seduta della Conferenza di Servizi ai fini del controllo positivo di compatibilità al DRAG del PUG, in data 24.09.2013.

Con nota prot. n. 8746 del 18.09.2013 l'Ufficio VAS trasmetteva la Relazione Istruttoria di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione d'Incidenza del PUG.

Con nota prot. n. 27516 del 25.09.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 9216 del 01.10.2013, il Comune di Canosa di Puglia convocava la quarta seduta della Conferenza di Servizi ai fini del controllo positivo di compatibilità al DRAG del PUG, in data 30.09.2013.

Con nota prot. n. 31182 del 31.10.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10733 del 15.11.2013, il Comune di Canosa di Puglia trasmetteva una relazione esplicativa di chiarimenti in riscontro alla Relazione Istruttoria ed alla luce degli esiti della Conferenza di Servizi.

Con nota prot. n. 68478 del 26.11.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 11626 del 11.12.2013, la Provincia di Barletta, Andria, Trani trasmetteva il proprio parere in qualità di Ente di gestione del Parco naturale regionale "Fiume Ofanto".

Con note prot. n. 36140 e 36141 del 04.12.2013, acquisite al prot. del Servizio Ecologia n. 11823 e 11824 del 13.12.2013, il Comune di Canosa di Puglia trasmetteva in formato digitale gli elaborati del PUG così come aggiornati a seguito della Conferenza di Servizi.

Considerato che:

Il Piano Urbanistico Generale rientra nella categoria di pianificazione territoriale individuata dall'art. 6, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e come tale è soggetto a Valutazione Ambientale Strategica. Nell'ambito di tale procedura sono individuate le seguenti Autorità:

- l'Autorità Procedente è il Comune di Canosa di Puglia;
- l'Autorità Competente è l'Ufficio Programmazione politiche energetiche VIA e VAS, presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia (Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008), competente altresì per la Valutazione di Incidenza, rientrando il PUG nella categoria dei "piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti" (art. 6 comma 1bis della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii.); il parere di Valutazione di Incidenza, necessario data la presenza di siti della rete Natura 2000 sul territorio interessato dal Piano in oggetto, è vincolante secondo quanto indicato dal DPR 357/97 e ss.mm.ii.;
- l'Organo competente all'approvazione è il Consiglio Comunale di Canosa di Puglia, ai sensi della l.r. 20/2001 e ss.mm.ii..

L'introduzione della procedura di VAS nel processo di formazione del PUG è indicata nella Circolare n. 1/2008 dell'Assessorato regionale all'Assetto del Territorio. Nel caso del Comune di Canosa di Puglia, il Documento Programmatico Preliminare è

stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 13.05.2009 e successivamente il PUG, comprensivo della documentazione VAS (Rapporto Ambientale DDP - giugno 2009, Dichiarazione di sintesi intermedia - settembre 2010, Rapporto di Valutazione Ambientale Intermedio - dicembre 2011), è stato adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 20.12.2011. In seguito alla fase di consultazione il PUG è stato modificato e sono stati elaborati i documenti VAS di aggiornamento (Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013, Sintesi non Tecnica - febbraio 2013).

Con Deliberazione n. 1003 del 28.05.2013 (di seguito DGR), la Giunta Regionale ha attestato la non compatibilità del PUG del Comune di Canosa di Puglia al DRAG, evidenziando "***carenze ed incongruenze complessive del PUG del Comune di Canosa di Puglia relative agli aspetti paesaggistici, urbanistici ed ambientali***".

È stata convocata dal Comune di Canosa di Puglia per l'08.07.2013, in seguito posticipata al 02.09.2013, la Conferenza di Servizi prevista dall'art. 11 della l.r. 20/2001 e ss.mm.ii. ai fini del conseguimento del controllo positivo di compatibilità al DRAG.

La Conferenza di Servizi si è svolta nelle date 02.09.2013, 11.09.2013, 24.09.2013, 30.09.2013, 01.10.2013, nell'ambito della quale gli elaborati di Piano ed il Rapporto Ambientale sono stati modificati e/o integrati in modo da superare le osservazioni/prescrizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte.

Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si ritiene di esprimere il seguente parere motivato.

1. Esiti della consultazione

La consultazione con i Soggetti Competenti in materia Ambientale e con il pubblico è avvenuta attraverso le seguenti modalità.

Svolgimento delle Conferenze di Copianificazione, nelle date 07.07.2008 e 18.06.2009, nell'ambito delle quali è stata effettuata la consultazione preliminare.

"Si sono tenuti n. 5 incontri pubblici (24.07.2008, 18.09.2008, 12.02.2009, 04.03.2009, 25.03.2009) ed un Seminario di studi ad hoc per i professionisti presenti sul territorio comunale, finalizzato all'acquisi-

zione di proposte tecniche ad integrazione del DPP”, come dichiarato dal Comune di Canosa di Puglia nella nota prot. n. 7745 dell’08.03.2013.

Deposito e pubblicazione ai sensi della LR 20/2001. Come riportato nella DCC n. 11 del 18.04.2012, durante tale periodo di consultazione sono pervenute, entro il termine ultimo, 68 osservazioni (una ritirata con nota in data 12-04-2012), n. 1 nota tecnica da parte del Demanio, e fuori termine n. 2 osservazioni. Nella citata Deliberazione tali osservazioni sono state illustrate e controdedotte.

Si rileva che nel Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013 (pag. 17 e seguenti) sono elencate tali osservazioni, sintetizzato il contenuto di quelle accolte o parzialmente accolte con le relative modifiche apportate al PUG, e valutato puntualmente il loro impatto dal punto di vista ambientale. In sintesi si conclude che *“La maggior parte delle osservazioni al PUG proposte, accolte o parzialmente accolte, sono di carattere puntuale e non determinano concrete variazioni dello status quo dei comparti interessati, ma soprattutto, non determinano interferenze con le 9 componenti ambientali considerate (suolo e rischi naturali, biodiversità e reti ecologiche, paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico, aria e fattori climatici, acqua e ambiente marino costiero, energia, rifiuti, popolazione e salute umana, rischio antropogeniche). Le restanti osservazioni, potenzialmente “impattanti” (sia in senso positivo che negativo), individuate dalla nostra tabella dai colori giallo chiaro ed azzurro chiaro (rispettivamente comparti ex osservazioni, comparti post osservazioni), seppur determinando una variazione puntuale delle funzioni e delle caratteristiche di alcuni comparti, non interferiscono in modo sostanziale con le componenti ambientali di cui sopra”* (pag. 32).

Deposito e pubblicazione ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., con avviso pubblico sul BURP n. 40 del 14.03.2013. Come riportato nella nota di attestazione dell’Ufficio Protocollo del Comune di Canosa di Puglia, prot. n. 14262 del 15.05.2013, non sono pervenute osservazioni durante tale periodo di pubblicazione.

Comunicazione, con nota prot. n. 8496 del 14.03.2013, di avvio delle consultazioni con i Soggetti Competenti in Materia Ambientale. Risultano espressi i seguenti pareri/contributi:

- nota prot. n. 14268 del 30.12.2009, con cui l’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità ha richiesto alcuni approfondimenti sul Piano relativi alle azioni obiettivo, al progetto *“Le porte del parco fluviale dell’Ofanto”*, alla rete ecologica, agli ulivi;
- nota prot. n. 12959 del 15.11.2011, con cui l’Autorità di Bacino della Puglia ha espresso parere di compatibilità al PAI;
- nota prot. n. 33308 del 13.12.2011, con il Servizio regionale ai Lavori Pubblici ha espresso *“parere favorevole in ordine alla compatibilità delle previsioni del PUG con le condizioni geomorfologiche dell’area interessata”*, ai sensi dell’art. 89 del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii.;
- nota prot. n. 2425 del 30.05.2013, con cui il Servizio regionale Reti ed Infrastrutture per la Mobilità ha trasmesso il proprio contributo relativo alla coerenza del PUG con la programmazione/pianificazione regionale;
- nota prot. n. 68178 del 26.11.2013, con cui la Provincia di BAT, in qualità di Ente di gestione del Parco naturale regionale *“Fiume Ofanto”*, ha espresso parere favorevole con prescrizioni.

Il Servizio regionale Assetto del Territorio ha effettuato la propria istruttoria relativamente agli aspetti paesaggistici, contenuta nella DGR, e nell’ambito della Conferenza di Servizi ha concordato le necessarie modifiche ed integrazioni al PUG al fine del rilascio del parere paesaggistico ai sensi dell’art. 5.03 delle NTA del PUTT/p come parte integrante del controllo di compatibilità previsto dalla l.r. 20/2001 e ss.mm.ii..

Dei contenuti dei pareri trasmessi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, espressi anche nella fase di consultazione preliminare, non si trova tuttavia riscontro nella documentazione relativa al procedimento di VAS, **PERTANTO, SI PRESCRIVE DI INTEGRARE LA DOCUMENTAZIONE CON IL RESOCONTO DI TUTTI I CONTRIBUTI ESPRESSI DA PARTE DEI SCMA E DI COME SE NE È TENUTO CONTO DANDONE ALTRESÌ ATTO NELLA DICHIARAZIONE DI SINTESI PREVISTA DALL’ART. 17 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II..**

2. Attività tecnico-istruttoria

L’attività tecnico-istruttoria è stata avviata sul Piano Urbanistico Generale di Canosa di Puglia, costituito dagli elaborati trasmessi con nota prot. n. 7745 dell’ 08.03.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 2561 del 12.03.2013, nonché sugli esiti

delle consultazioni così come elencati nelle premesse e sopra illustrati.

Come descritto in precedenza, la Relazione Istruttoria è stata trasmessa, con nota prot. n. 8746 del 18.09.2013, al Comune di Canosa di Puglia ed al Servizio regionale Urbanistica nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta dallo stesso Comune per il superamento della non compatibilità del PUG. Successivamente alla Conferenza di Servizi:

- è stata trasmessa una Relazione Esplicativa di riscontro alla Relazione Istruttoria di VAS con nota prot. n. 31182 del 31.10.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 10733 del 15.11.2013;
- gli elaborati di Piano, così come risultanti dalla Conferenza di Servizi, compresa una Relazione Illustrativa degli esiti della stessa Conferenza di Servizi, sono stati trasmessi con nota prot. n. 36141 del 04.12.2013, acquisita al prot. del Servizio Ecologia n. 11824 del 13.12.2013.

Pertanto la presente istruttoria si riferisce ai documenti così come trasmessi dal Comune di Canosa di Puglia successivamente alla Conferenza di Servizi, tenendo presente quanto già rappresentato nella Relazione Istruttoria di VAS.

Valutazione del Piano e del Rapporto Ambientale

Il Rapporto Ambientale è stato valutato tenendo conto dei principali aspetti indicati nell'Allegato VI del D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., facendo riferimento ai contenuti del Piano.

Come già rappresentato nella Relazione Istruttoria di VAS, si rileva che la documentazione redatta non è costituita da un unico documento (Rapporto Ambientale riferito al PUG adottato e controdedotto), bensì da diversi elaborati, riferiti alle successive fasi di redazione del PUG, che hanno la finalità "di rendere evidenti gli step di valutazione del PUG", pertanto la presente istruttoria, riconducendo i contenuti della valutazione a quanto richiesto dall'Allegato VI del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., si riferisce alla documentazione così come di seguito elencata.

- Rapporto Ambientale DDP - giugno 2009
- Dichiarazione di sintesi intermedia - settembre 2010
- Rapporto di Valutazione Ambientale Intermedio - dicembre 2011
- Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013
- Sintesi non Tecnica - febbraio 2013

Come dichiarato nel Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013 "Il necessario adeguamento del Rapporto Ambientale sarà dunque indirizzato dalle osservazioni e dalle eventuali condizioni contenute nel Parere Motivato espresso dall'Autorità Competente per la VAS, procederà di pari passo con il riesame del PUG in seguito al recepimento del giudizio di compatibilità agli strumenti di pianificazione sovraordinati, e confluirà nella documentazione di piano sottoposta al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione" (pag. 2).

Nella Relazione Esplicativa si rappresenta che "il Rapporto a cui fare riferimento è unico ed è rappresentato dalla versione del 2009" e che, come richiesto nella Relazione Istruttoria di VAS, "in sede di C.d.S., lo stesso Rapporto Ambientale è stato inserito come elaborato di Piano all'art. 7 delle NTA del PUG di Canosa di Puglia".

PERTANTO, SI PRESCRIVE che il Rapporto Ambientale, inserito nelle NTA del PUG, sia aggiornato con le risultanze della predetta Conferenza di Servizi e del presente parere motivato e reso coerente con gli elaborati di piano del quale "costituisce parte integrante" come previsto dal comma 3 dell'art. 13 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

2.1 Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del Piano

Nel Rapporto Ambientale DPP - giugno 2009 sono riportati alcuni aspetti relativi ai contenuti ed agli obiettivi del DPP, confermati nel PUG e pertanto riportati nella Sintesi non Tecnica - febbraio 2013.

Obiettivi

Le azioni-strategiche si configurano come "principi fondativi" sui quali articolare le successive azioni-obiettivo e sono individuate in:

- sostenibilità ambientale e contenimento del consumo di suolo;
- salvaguardia dell'enorme patrimonio storico testimoniale (archeologia) ed ecologico (fiume Ofanto);
- rafforzamento delle identità storico-culturali della città e del suo territorio;
- garanzia di livelli elevati in termini qualitativi e quantitativi nella dotazione di servizi;
- superamento del sistema rigido di pianificazione previsto dal PRG;

- spostamento dei termini del fabbisogno abitativo pubblico (ERP)
- potenziamento del sistema infrastrutturale esistente (viabilità primaria ed accessi alla città) ed organizzazione a rete di percorsi ciclo-pedonali;
- riorganizzazione del sistema produttivo della zona agricola;
- dare risposte adeguate al fabbisogno insediativo di tipo abitativo, produttivo e turistico;
- coniugare la presenza di sistemi integrati di tutela delle zone agricole con forme di turismo sostenibile
- potenziamento del ruolo della città di Canosa come centro dinamico per la produzione di beni e servizi;
- attuazione del principio della perequazione urbanistica;
- regolamentazione della trasferibilità dei diritti di trasformazione all'interno dei comparti.

Tali azioni-strategiche sono state utilizzate nell'analisi di coerenza del DPP e del PUG.

Le azioni-obiettivo sono riferite a due diversi contesti territoriali, ovvero Contesti rurali e Contesti urbani.

Contesti Rurali

- A/O.r.1 - La tutela e la valorizzazione dei "contesti rurali"
- A/O.r.2 - La tutela e la valorizzazione del sistema storico-archeologico
- A/O.r.3 - I c.d "Parchi territoriali"
- A/O.r.4 - La tutela del patrimonio paesaggistico ed ambientale: il fiume Ofanto

Contesti Urbani

- A/O.u.1 - Il contenimento delle aree di espansione
- A/O.u.2 - La sostenibilità ambientale degli interventi
- A/O.u.3 - L'applicazione del principio della perequazione
- A/O.u.4 - Le aree a servizi
- A/O.u.5 - L'edilizia residenziale sociale
- A/O.u.6 - Il nucleo antico
- A/O.u.7 - I programmi di rigenerazione urbana
- A/O.u.8 - Le zone omogenee "B1" del Prg vigente
- A/O.u.9 - Le azioni di riqualificazione urbana
- A/O.u.10 - Gli accessi alla città

- A/O.u.11 - Il programma di intervento per "Loconia"
 - A/O.u.12 - L'asse storico polifunzionale
 - A/O.u.13 - La riorganizzazione del sistema produttivo
 - A/O.u.14 - La rifunzionalizzazione della viabilità
- Tali azioni-obiettivo, illustrate nelle NTA del PUG, sono state utilizzate per la valutazione degli impatti del DPP.

Stato attuale della pianificazione comunale e dimensionamento

La DGR rilevava quanto segue.

Per quanto riguarda le **aree residenziali**, il vigente PRG, definitivamente approvato con Delibera di G.R. n. 118 del 15.02.2005, "*non ha avuto alcuna attuazione e che, quindi, la capacità edificatoria delle zone di espansione è rimasta sostanzialmente immutata (n. 7.668 stanze; 920.160 m³)*". Per quanto riguarda il dimensionamento del fabbisogno residenziale, il Piano prevede, al 2023, una popolazione di 31.470 abitanti, ovvero un incremento rispetto al 2007 di n.177 unità ed un fabbisogno pari a 3.257 nuove stanze. A tal proposito nella stessa DGR si rappresentava che:

- il valore della popolazione prevista "*è in contrasto con il trend negativo (- 3,3%) registrato per il decennio 2001-2011 dall'ultimo censimento, che ha certificato per l'anno 2011 una popolazione pari a n. 30.422 unità. In proposito, considerato i valori di popolazione al 2001, al 2007 ed al 2011, il valore di popolazione proiettato al 2023 (rispetto al quale andrebbe dimensionato il fabbisogno residenziale) è pari a circa 29.500 abitanti in prima analisi, fatti salvi ulteriori approfondimenti in sede comunale*";
- "*Considerato che il patrimonio esistente, al netto dei vani inidonei e fisiologicamente inutilizzabili durante le fasi di recupero, è pari a n. 39.759 (42.490-2.731), ne riviene la sostanziale corrispondenza tra i fabbisogni previsti e l'attuale dotazione residenziale. Pertanto la conferma delle scelte pianificatorie del PRG e l'ulteriore incremento di n. 3.257 nuove stanze previste dal PUG si configurano come un surplus di dotazione non giustificato ed in contrasto con gli obiettivi enunciati*";
- "*la superficie territoriale utile alla espansione residenziale (CU.NI + CP.MR) è pari a circa Ha 145 e si ritiene pertanto tale valore in contrasto con gli*

obiettivi di limitazione del consumo di suolo fissati dal PUG”.

A fronte di ciò, nell’ambito della Conferenza di Servizi, *“il sovradimensionamento rilevato dalla Regione è stato ridotto da n. 3.257 a n. 210 vani”*, come dichiarato nella Relazione Esplicativa, senza tuttavia esplicitare nel dettaglio con quali modalità è stata effettuata tale riduzione. Si evince unicamente che sono state apportate alcune modifiche agli indici di fabbricabilità del Contesti Urbani “Loconia” (CUC.SL, CUNI.CUE) ed alle Norme Tecniche relative agli ambiti perequativi (AP.AS/R, AP.TAP).

Dalla Relazione Integrativa sugli esiti della Conferenza di Servizi, si rileva che il Comune, *“al fine di limitare l’incremento di nuove stanze ed il consumo di suolo, propone, prendendo atto della non obbligatorietà del reperimento delle c.d. Zone F (aree che di fatto non sono mai state attuate in virtù delle onerose procedure espropriative), di ritipizzare i “CPMR.RTV, eliminando pertanto la potenzialità edificatoria che risulta rilevante per la grande estensione delle aree previste, con una diminuzione del dimensionamento del settore residenziale pari a 1.282 stanze.*

La Regione, sulla scorta della proposta comunale, precisa che trattandosi di zone aventi caratteristiche simili ai contesti a valenza paesaggistica limitrofi alle stesse aree si dovrà attribuire la denominazione di “CP.VP, contesti periurbani a valenza paesaggistica” ai quali il PUG attribuisce una capacità edificatoria seppur limitata, prevedendo la norma tecnica di cui all’art. 48 delle NTA PUG/P”:

Per quanto riguarda le **aree produttive**, nella DGR si dichiarava che *“non è riportata alcuna notizia circa lo stato effettivo di attuazione, se non limitatamente alla ricognizione giuridica della strumentazione esecutiva vigente. Da detta ricognizione si rileva che le stesse aree produttive interessano una superficie complessiva di 210 Ha (zona D1, D2 e D5) al netto di provvedimenti comunali relativi alla adozione di varianti e/o soppressioni di aree”*. Per quanto riguarda il dimensionamento, il Piano prevede, al 2023, una popolazione attiva pari a 5.104,8 unità alla quale corrisponde un fabbisogno di superficie per attività produttive pari a Ha 113,07, pertanto *“si evidenzia la contraddizione tra le superfici indicate come necessarie al soddisfacimento del fabbisogno (Ha 113,07) e quelle rivenienti dalla con-*

ferma delle scelte pianificatorie operate dal PRG (Ha 210)”.

A fronte di ciò, come dichiarato nella Relazione Esplicativa, nell’ambito della Conferenza di Servizi si è operata unicamente *“la riduzione della Zona Produttiva ZONA D1 (Loconia) - CRI.PA, Contesto rurale per Insediamenti produttivi per l’agricoltura sottoposto a trasformabilità condizionata in quanto non è sottoposta ad alcuna pianificazione attuativa”*. Per le zone D2 e D5 non è stata operata la riduzione in quanto:

- *“già sottoposte a pianificazione di secondo livello (D2 Loconia e D5 Colavecchia - CPF.CP/P, Contesto produttivo già sottoposto a PIP (art. 47.2));*
- *oggetto - Zona D2 - di finanziamenti regionali per la realizzazione di infrastrutture a supporto degli insediamenti produttivi;*
- *oggetto - Zona D5 San Giorgio - di richiesta alla Regione Puglia la riattivazione della procedura di cui all’Accordo di Programma, sulla base della proposta progettuale già inoltrata”*.

Relativamente alle aree a servizi, standard urbanistici ed attrezzature di interesse generale (ex DM 1444/68), la DGR rappresentava la necessità di chiarimenti circa i calcoli delle dotazioni esistenti, dichiarate pari a 627.169 m² per i primi e 3.228.861 m² per le seconde.

A fronte di ciò, nell’ambito della Conferenza di Servizi, il Comune di Canosa ha chiarito *“che nelle aree originariamente destinate a standard dal PRG vigente, il PUG ha introdotto la obbligatorietà del ristoro volumetrico, ovvero la procedura che consente ai privati, attraverso la predisposizione di un PUE, l’utilizzazione di una volumetria derivante dall’applicazione di un indice di fabbricabilità residenziale su tutta l’area, concentrandola nel 30% della superficie totale e cedendone gratuitamente (all’amministrazione comunale) la rimanente parte (70%)”*, inoltre:

- *con l’applicazione del principio della perequazione urbanistica nei AP/AS (cessione gratuita del 70% della superficie complessiva);*
- *con l’applicazione del principio della perequazione urbanistica negli CPMR/RTV (cessione gratuita del 75% della superficie complessiva solo dopo l’attivazione dei contesti);*
- *con la delocalizzazione delle volumetrie dalle aree vincolate in alcuni degli AP.TAP.*

Si stima che attraverso l'attuazione del PUG saranno potenzialmente disponibili come aree a servizi circa 93 ettari di superfici "pubblica", e che quindi data la notevole dotazione esistente di servizi e l'esubero considerevole di aree per attrezzature di interesse generale, la verifica delle aree per servizi ai sensi degli art.3 e 4 del DIM 1444/1968 in riferimento al dato "pregresso" (abitanti già insediati), risulta ampiamente soddisfatta" (Relazione Integrativa).

Come già evidenziato nella Relazione Istruttoria di VAS, il Rapporto Ambientale non ha illustrato e giustificato il dimensionamento del PUG in termini di quantificazione delle aree da destinare ai nuovi insediamenti di tipo residenziale, produttivo e a servizi. La Relazione Esplicativa si limita a dichiarare che "il PUG di Canosa non prevede "nuovi insediamenti" e pertanto "non si ritiene di dover inserire nuove valutazioni". A tal proposito occorre sottolineare che la valutazione ambientale del PUG non si dovrebbe riferire allo stato giuridico bensì allo stato di fatto dal punto di vista ambientale delle aree che verranno interessate dalle trasformazioni edilizie ed urbanistiche e che attualmente risultano inedificate, seppur già oggetto di previsioni urbanistiche. Ancor più in quanto lo strumento urbanistico vigente, il PRG, non è stato valutato dal punto di vista ambientale pertanto le scelte da questo operate, e confermate dal PUG, potrebbero avere notevoli impatti ambientali. I valori di superfici e volumetrie, peraltro ricavabili dalle relazioni di piano, sono fondamentali per dettagliare la valutazione degli impatti nella fase attuativa e per il monitoraggio del piano.

PERTANTO SI PRESCRIVE di integrare il Rapporto Ambientale con la quantificazione delle aree, residenziali, produttive e a servizi, che attualmente risultano inedificate e che, in attuazione del PUG, verranno interessate dalle trasformazioni urbanistiche.

Struttura ed azioni

Dall'analisi degli elaborati progettuali e delle NTA del PUG, così come aggiornate a seguito della Conferenza di Servizi, emerge quanto segue.

Il PUG individua le invarianti strutturali così come elencate all'art. 14 delle NTA:

- assetto geomorfologico (ciglio di versante/orlo di scarpata, ripa di erosione, ciglio di sponda fluviale,

grotta naturale, cava, pericolosità geomorfologica molto elevata, pericolosità geomorfologica elevata, pericolosità geomorfologica media e moderata)

- assetto idrologico (corso d'acqua, sorgente, aree ad alta pericolosità idraulica, aree a media pericolosità idraulica, aree a bassa pericolosità idraulica, acqua pubblica)
- assetto botanico vegetazionale (viale alberato, boschi o macchie)
- sistema ecologico (SIC "Valle Ofanto - Lago Capacciotti", Parco Naturale Regionale "Fiume Ofanto", Parchi Naturali e aree protette, Oasi di protezione Don Fernando)
- stratificazione storica (tessuto di interesse storico, vincoli archeologici, vincolo architettonico, resti di centuriazioni, piano comunale dei tratturi, tinali, edifici di pregio architettonico, elementi di pregio architettonico, masserie poste e beni architettonici, muri a secco, beni storici, beni contemporanei, luoghi panoramici).

Per quanto riguarda le invarianti infrastrutturali, così come individuate all'art. 29 delle NTA, queste sono suddivise, come da tav. d.2 armatura infrastrutturale, in:

- rete della mobilità esistente: autostrada e relativo casello, strade statali, strade provinciali, strade comunali, viabilità urbana, sistema di connessione tra rete stradale territoriale e rete urbana (S1);
- rete della mobilità prevista: viabilità urbana, sistema di connessione tra rete stradale territoriale e rete urbana (S2, S3, S4, S5, S6);
- reti tecnologiche (gas, idrica, elettrica, telecomunicazioni);
- aree per servizi esistenti e previste.

Il PUG suddivide i "contesti territoriali" in due grandi categorie i "contesti rurali" ed i "contesti urbani", così articolati:

Contesti rurali (art. 16):

- CR.V- Contesto rurale a prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico, articolato in:
- CR.VA - Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico eccezionale (ATE "A")
- CR.VB - Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico rilevante (ATE "B")

- CR.VC - Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico rilevante (ATE "C")
- CR.VD- Contesto rurale con valore ambientale, ecologico e paesaggistico relativo (ATE "D")
- RE.ML - Rete Ecologica Multifunzionale Locale
- CR.E- Contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare
- CR.MR- Contesto rurale marginale da rifunzionalizzare
- CR.PNI- Contesto rurale destinato ad insediamenti produttivi di nuovo impianto, articolato in:
- CR.IPA - Contesto rurale per insediamenti per l'agricoltura
- CR.ICI - Contesto rurale per insediamenti industriali, commerciali e di interscambio modale
- CR.PE - Stato giuridico: Contesto Rurale per Insediamenti Produttivi Esistenti

Contesti urbani (art. 22):

- CU.T- Contesto urbano da tutelare (suddiviso in CUT.NS, CUT.S, CUT.CIS, CUT.IS, CUT.ISS Loconia)
- CU.C- Contesto urbano consolidato da manutene e qualificare (suddiviso in CUC.CC, CUC.C, CUC.CS, CUC.ERS, CUC.PIRP, CUC.PC, CUC.SL)
- CU.NI- Contesto urbano destinato ad insediamento di nuovo impianto (suddiviso in CUNI.CUE/1, CUNI.CUE/2, CUNI.CUE/3, CUNI.CUE/4, CUNI.CUE/Loconia)
- CP.F- Contesti periurbani in formazione da completare e consolidare (suddiviso in CPF.CP/EP, CPF.CP/P, CPF.CU/P, CPF.CP/447, CPF.CP/SE, CPF.CP/E)
- CP.VP- Contesti Periurbani periferici con rilevante valenza paesaggistica ed ambientale da consolidare e riqualificare
- CP.MR- Contesti Periurbani marginali da rifunzionalizzare (suddiviso in CPMR/RTV, AP.AS/R, AP.AS/P)
- APTAP- Ambito perequativo di tutela ambientale e paesaggistica

Attuazione

I meccanismi di attuazione del PUG (PUE, interventi diretti o altro) sono contenuti nelle NTA in termini di:

- individuazione delle aree da sottoporre a strumenti urbanistici esecutivi;
- indirizzi e criteri di redazione strumenti urbanistici esecutivi;

- procedure per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi (es. art. 55 - conferenza di servizi istruttoria);
- atti di indirizzo e programmazione per stabilire le priorità delle trasformazioni (es. art. 37 fasi e modalità di attuazione delle previsioni del PUG).

Come già evidenziato nella Relazione Istruttoria di VAS, nel Rapporto Ambientale non è stata opportunamente sintetizzata la struttura del PUG, in termini di:

- caratteristiche delle invariati, strutturali ed infrastrutturali, e della normativa applicabile (NTA), in particolare il sistema di tutele messo in campo per le invariati strutturali e la descrizione degli interventi infrastrutturali di progetto;
- caratteristiche dei contesti territoriali (dimensionamento, localizzazione e normativa applicabile (NTA)), sia della parte strutturale che programmatica, con particolare riferimento alle zone soggette a nuovi insediamenti.

Inoltre, non sono stati opportunamente sintetizzati i meccanismi attuativi del PUG (PUE, interventi diretti o altro).

La Relazione Esplicativa di controdeduzioni si limita a dichiarare che *"la struttura del Piano è stata riportata nel capitolo del Rapporto Ambientale del 2009 specificando gli obiettivi e le strategie del Piano, utili e necessarie a costruire le matrici per le valutazioni di coerenza interna ed esterna"* e che *"si ritiene di aver riportato con precisione e continuità tutto l'iter che ha determinato la struttura definitiva del PUG"*. A tal proposito occorre sottolineare che quanto richiesto non si riferisce agli obiettivi e alle strategie del Piano, oggetto di valutazione preliminare del DPP, bensì alla fase più operativa del PUG costituita dalle disposizioni normative (NTA) che il Piano prevede per le invariati e per i contesti, e dai meccanismi attuativi del PUG. Tali informazioni sono utili al fine di determinare l'impatto ambientale delle trasformazioni previste (es. tipologie di interventi consentiti, indici di fabbricabilità, rapporti di copertura), nonché di individuare le modalità più opportune per l'integrazione delle considerazioni ambientali nel piano.

PERTANTO SI PRESCRIVE di integrare il Rapporto Ambientale con una opportuna sintesi delle dispo-

sizioni normative previste (NTA) per le invarianti e per i contesti, evidenziando gli aspetti che maggiormente determinano gli impatti, positivi o negativi, sull'ambiente, nonché dei meccanismi attuativi del PUG che permettono di integrare le considerazioni ambientali nella fase attuativa, anche alla luce delle modifiche al Piano determinate in sede di Conferenza di Servizi.

a. Coerenza con normative, piani e programmi vigenti

L'analisi di coerenza contenuta nella documentazione VAS (Rapporto Ambientale DPP, capitoli 2.2, 2.3 e parte quarta), è stata svolta tra le azioni/obiettivo A/O del PUG sopra riportate e gli indirizzi generali di protezione ambientale indicati in diversi atti a livello internazionale, europeo, nazionale, regionale, di area vasta e comunale:

- "Invarianti Sviluppo Sostenibile" (Strategie a livello internazionale, europeo e nazionale);
- "Invarianti Regionali" (DRAG, PAI, PRGRU, PRGRS, PTA, PRQA, PRTA, PEAR, PRAE, PUTT/P, PPTR, PRT, POIN Attrattori Culturali Naturali e Turismo, POIN Energie Rinnovabili e risparmio energetico, PSR, PdA, PO FESR 2007-2013);
- "Invarianti della pianificazione intermedia e della programmazione negoziata" (Piano Strategico Vision 2020, PPGR, Piano di Azione Ambientale del PTO NBO, GAL Murgia Più);
- "Invarianti della pianificazione intermedia e della programmazione negoziata delle aree contermini (PTCP di Foggia, la Rete Ecologica nel Piano Strutturale Provinciale di Potenza);
- "Invarianti della pianificazione di settore a livello comunale" (PRIE, PGUT, Piano dei Tratturi).

Per quanto riguarda la coerenza con la normativa relativa alla Rete Natura 2000 ed alle aree Protette, si rimanda al paragrafo sulla Valutazione d'Incidenza.

A seguito della Relazione Istruttoria è stata aggiornata l'analisi di coerenza relativamente al RR 24/2010 (Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia"), al PTA, al PRGRU ed al PRGRS.

Nel complesso l'analisi effettuata non rileva conflittualità tra le azioni/obiettivo e i suddetti strumenti, tuttavia si rileva che la coerenza con piani e programmi non è stata condotta in termini di interferenze delle azioni di piano (interventi e zonizzazioni) con gli specifici sistemi di tutela previsti dai piani sovraordinati o settoriali (PUTT/p, PAI, PTA, PPTR, PRQA, PCT) o con opere previste negli strumenti di programmazione (Piano Regionale dei Trasporti, Piani dei rifiuti, Piano Strategico di Area Vasta).

Relativamente a tali interferenze, si segnala quanto segue.

- Per quanto riguarda il Piano Regionale dei Trasporti, il Servizio regionale Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, nell'ambito delle consultazioni sul PUG, ha evidenziato che *"gli interventi previsti per le risorse infrastrutturali non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio"* e che *"nello specifico l'assetto infrastrutturale delineato recepisce gli interventi inseriti nel Piano Attuativo 2009-2013 del Piano Regionale dei Trasporti e nell'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione Puglia rimodulata nel giugno 2011"*, in particolare l'intervento di adeguamento della SP231 (potenziamento della circonvallazione di Canosa), l'adeguamento della SR 6 da Canosa a Spinazzola, l'intervento sulla linea RFI Barletta - Spinazzola (elettrificazione tratta Barletta-Canosa).
- Relativamente al PUTT/P ed al PPTR, si richiama quanto stabilito dal Servizio regionale Assetto del Territorio nell'ambito della Conferenza di Servizi.
- Relativamente al PAI si richiama il parere di conformità espresso dall'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 12959 del 15.11.2011.
- Il PTA classifica gran parte del territorio comunale come area di tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei, soggetta alle misure 2.11 e 2.12 del PTA, ed in parte come area vulnerabile da contaminazione salina, soggetta alle Misure 2.10 del PTA.
- Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, approvato con D.G.R. n. 2668/2009, ed il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, approvato con DGR n. 204/2013, prevedono criteri localizzativi per gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti, tuttavia nella Relazione Esplicativa si dichiara che *"le previsioni del PUG*

non individuano nuove localizzazioni per gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti”.

- Il r.r. 24/2010, come dichiarato nella Relazione Esplicativa, prevede una disciplina di protezione *“per le aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità, quindi con coltivazioni biologiche o identificate dai marchi quali DOP, DOC, IGT, IGP e altri”*, rispetto alla quale non è stato tuttavia chiarito come si tiene conto nell’ambito delle previsioni del PUG (es. presenza della zona di produzione del Rosso Canosa, Canusium (DOC), ai sensi del DPR 24/02/79).

PERTANTO, SI PRESCRIVE di integrare il Rapporto Ambientale dettagliando l’analisi di coerenza anche in termini di interferenze degli interventi e delle zonizzazioni con gli strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati di cui sopra.

b. Analisi del contesto ambientale e della sua evoluzione in assenza del piano

Nella documentazione VAS (capitolo 2.7 del Rapporto Ambientale DPP) è descritto il contesto territoriale, suddiviso in sistema agro ambientale S1 (aspetti geomorfologici e paesaggistici, aspetti geologici, idrologia superficiale e sotterranea, pluviometria, uso del suolo, vegetazione, fauna, beni culturali e sistema tratturale) e sistema insediativo S2 (popolazione, sistema della mobilità, rifiuti, qualità dell’aria, elettrosmog).

Il Comune di Canosa di Puglia conta 30.422 abitanti (dati del 2011) ed ha una superficie di 149,55 km² per una densità abitativa di 210,3 abitanti per chilometro quadrato. Sorge a 105 metri sopra il livello del mare. Il territorio comunale è di forma pressoché rettangolare, si estende con l’asse maggiore in direzione sud-ovest/nord-est attestandosi ad ovest lungo il corso del fiume Ofanto che segue il confine con la Provincia di Foggia.

Di seguito si riportano i punti rilevanti ed utili per la valutazione ambientale del PUG.

Suolo

Dalla Carta di Uso del Suolo della Regione Puglia si rileva che la gran parte del territorio al di fuori del centro abitato è classificato come uliveto e vigneto con tecniche produttive di tipo intensivo. Sono presenti limitate aree a vegetazione naturale così come

descritte nel paragrafo sulla Valutazione d’Incidenza e porzioni di seminativi. Relativamente agli ulivi, non risultano ulivi monumentali individuati dal censimento effettuato ai sensi della l.r. 14/2007 e ss.mm.ii., *“Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”*, ed approvato con DGR n. 345/2011, n. 357/2013, n. 1008/2013. **Come già evidenziato nella Relazione Istruttoria di VAS, non è stato presentato un rilievo vegetazionale in corrispondenza delle aree ancora inedificate e destinate dal PUG a trasformazioni territoriali, in ogni caso nella relazione esplicativa si dichiara che *“per quanto riguarda gli uliveti, non si è a conoscenza di elementi monumentali nel territorio comunale come definiti e tutelati dalla L.r. n. 14/2007”*....”per quanto riguarda le vigne a ceppo non è possibile effettuare un censimento, ed in ogni caso, che gli stessi sono comunque sottoposti ad un sistema di riconoscimento preventivo a possibili trasformazione, attraverso la valutazione di un tecnico esperto (agronomo)”**. Si rileva che tale indicazione è presente solo nei CR.V, Contesti Rurali a prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico (art. 17 delle NTA) e non anche in tutti i contesti rurali individuati dal PUG.

Con riferimento agli ulivi monumentali, considerando che i censimenti di cui alle predette Delibere non sono esaustivi poiché costituiscono un rilevamento parziale della totalità degli esemplari di ulivi monumentali presenti sul territorio, si prescrive che nella fase di monitoraggio del Piano sia periodicamente previsto un aggiornamento degli elaborati grafici in cui andranno riportati gli ulivi eventualmente rilevati in fasi successive.

Con riferimento alle vigne a ceppo, si prescrive di estendere il sistema di riconoscimento preventivo a possibile trasformazione, previsto per i soli CR.V, Contesti Rurali a prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico in tutti i Contesti Rurali.

Relativamente ad altri aspetti, nella documentazione VAS si dichiara che:

- nel territorio comunale vi sono numerose cave attive (argilla e calcarenite), non sempre riqualificate in modo soddisfacente al termine dell’attività di escavazione (in particolare in località Tufarelle);
- in prospettiva, porzioni rilevate delle aree della piana presentano una vulnerabilità alla desertificazione, il che comporterebbe anche radicali cambiamenti dei paesaggi in essere.

Acqua

Il territorio canosino è caratterizzato dalla presenza del fiume Ofanto, che funge da limite comunale, con Cerignola e da limite provinciale, fra BAT e Foggia. Sono inoltre presenti il Torrente Locone, a sud del centro abitato, e tutta una serie di canali, di secondaria importanza, fra cui degni di attenzione sono il canale Lamapopoli ed il canale Piena delle Murge.

Il regime idraulico di questi canali è fortemente dipendente da quello pluviometrico essendo spesso interessati da acqua solo in occasione di abbondanti precipitazioni.

I canali Piena delle Murge e Lamapopoli sono stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica a causa del loro regime torrentizio e dell'insufficiente loro alveo naturale. Il canale Piena delle Murge è cementificato per il tratto che va dal nucleo abitato al ponte romano mentre la zona a monte ha subito una profonda modificazione morfostrutturale a causa dell'abusivismo agricolo.

Per quanto riguarda le acque sotterranee, come già rappresentato, gran parte del territorio comunale è classificata come area di tutela quali-quantitativa dei corpi idrici sotterranei, soggetta alle misure 2.11 e 2.12 del PTA, ed in parte come area vulnerabile da contaminazione salina, soggetta alle Misure 2.10 del PTA.

Si rammenta che con Delibera di Giunta n. 1787 del 1.10.2013 la Regione Puglia, in attuazione della Direttiva 2006/118/CE - ha approvato l' "Identificazione" e la "Classificazione di rischio" dei corpi idrici sotterranei della Puglia.

Relativamente agli scarichi idrici, il Comune di Canosa è dotato di impianto di depurazione delle acque, localizzato ad ovest del centro abitato, in corrispondenza dell'incrocio SP 59 con la S.P. Salinelle con recapito finale il Canale Fosso delle Murge ed il Fiume Ofanto. Dalla consultazione del PTA (programma delle misure - giugno 2009), risulta che per tale impianto di depurazione, dimensionato per circa 32.000 AE, a fronte di un carico generato di 48.638 AE, è previsto un ampliamento entro l'anno 2014. Dai dati disponibili sul sito dell'AATO Puglia (<http://monitoraggio.aatopuglia.it/>), aggiornati ad aprile 2013, risulta completato un intervento di adeguamento del depuratore.

Aspetti geomorfologici ed idraulici

Per quanto attiene la geomorfologia della zona, il territorio comunale è elemento "di cerniera" anche dal punto di vista della struttura territoriale: il territorio comunale, infatti, è collocato nell'area dove si spingono le estreme propaggini della Murgia e inizia la grande pianura del Tavoliere. Nell'agro di Canosa predominano i rilievi collinari caratterizzati da quote poco elevate, tra i 100 e i 230 m s.l.m., orientati prevalentemente in direzione nord-est, verso il fiume Ofanto.

Il PUG individua una serie di elementi geomorfologici quali cigli di versante, orli di scarpata, ripe di erosione e cigli di sponda fluviale, rilevanti anche dal punto di vista paesaggistico.

Relativamente alle aree a pericolosità geomorfologica ed idraulica si segnala che il territorio comunale è interessato da:

- aree AP, MP e BP in corrispondenza del Fiume Ofanto e del Canale Piena delle Murge in prossimità del centro abitato;
- numerose aree PG1, PG2, PG3, all'interno del centro abitato e a nord dello stesso;
- zone a rischio R1, R2, R3, corrispondenti alle suddette aree a pericolosità geomorfologica all'interno del centro abitato.

Si rammenta che l'Autorità di Bacino ha condiviso con il Comune di Canosa tutte le perimetrazioni individuate dal PAI e le indicazioni presenti nella Carta Idrogeomorfologica.

Relativamente alle numerose cavità sotterranee riportate nel PUG e localizzate principalmente in ambito urbano ed individuate quali invarianti dell'assetto geomorfologico, nella relazione esplicativa si dichiara che nella Conferenza di Servizi sono state operate opportune modifiche "con riferimento alla Carta Idrogeomorfologica ed al Catasto Grotte della Federazione Spelologica Pugliese".

Come già richiesto nella Relazione Istruttoria di VAS, l'elenco di tali cavità sia integrato, qualora non si sia già provveduto in merito, con quelle individuate dal catasto grotte dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia, disponibili sul Portale ambientale della Regione Puglia (<http://ambiente.regione.puglia.it/>) nella sezione denominata "Webgis Parchi". Si segnala che tale catasto, previsto dalla l.r. 33/2009, è attualmente in fase di redazione nell'ambito dell'Asse IV - Linea di intervento 4.4. - Azione 4.4.1.

del PO FESR 2007-2013, pertanto nella fase attuativa del PUG si dovrà tener conto di eventuali aggiornamenti.

Biodiversità, Aree naturali protette

Si evidenzia la presenza, in adiacenza al confine comunale con Cerignola, del SIC "Valle Ofanto-Lago di Capacciotti" IT 9120011, posto all'interno del Parco naturale regionale "Fiume Ofanto", istituito con l.r. n. 37 del 14.12.2007 e ripermetrato con l.r. 7 del 16.03.2009.

Sono inoltre segnalati:

- Parco Territoriale del "Canale della Vetrina" (Del.C.C. n.2/2007 e D.G.R. n.395/2009)
- Parco Territoriale delle "Cave di Basta" (Del.C.C. n.2/2007 e D.G.R. n.395/2009)
- Parco Territoriale "Tufarelle" (Del.C.C. n.58/2006; Del.C.C. n.2/2007; Del.C.C. n.36/2009; D.G.R. n.395/2009)
- Oasi di Protezione "Don Fernando", localizzata a sud della SP231 e confermata nel Piano Faunistico Venatorio 2009-2014
- Zona a gestione sociale "Bassa Murgia", confermata nel Piano Faunistico Venatorio 2009-2014 e che occupa gran parte del territorio comunale a sud del centro abitato
- Piccole superfici a bosco lungo il Fiume Ofanto e a nord del territorio comunale

Relativamente a tali valenze naturalistiche si rimanda al paragrafo sulla Valutazione d'Incidenza.

Paesaggio, Beni archeologici ed architettonici

Le aree paesaggisticamente rilevanti sono individuate dal PUG come Ambiti Territoriali Estesi:

- ATE "A", "valore eccezionale" che comprende il Parco Regionale del fiume Ofanto, il Parco Territoriale del Canale della Vetrina, alcuni areali a Nord del centro urbano.
- ATE "B", "valore rilevante" che comprende un'estesa porzione di territorio a nord dell'abitato caratterizzata dalla compresenza di diverse invariati strutturali (ripe di erosione, il tratturello Via Traiana ed i segni della centuriazione romana), una superficie a Sud dell'abitato in corrispondenza e dell'Oasi di protezione "Don Fernando" e piccoli areali ai bordi del Fiume Ofanto.
- ATE "C", "valore distinguibile"; che comprende il Parco Territoriale delle Tufarelle, le aree limitrofe al Torrente Locone e ad un vicino canale di Boni-

fica, un areale in prossimità del Parco Territoriale Canale delle Vetrine ed altri areali in prossimità delle località Belvedere, Valle della Marchesa, l'Inforcatoio, La Capitanata.

- ATE "D", "valore relativo"; che si estende nelle aree che bordano ATE a più alto regime di tutela, in corrispondenza del tratturello Rendina-Canosa e di una zona a sud Ovest del territorio comunale caratterizzata dalla presenza di diversi beni del sistema storico culturale.

Come dichiarato nella Relazione Integrativa, tali ambiti sono stati "rimodulati in relazione alle determinazioni precedentemente assunte dalla Conferenza e consistenti in un irrobustimento della tutela paesaggistica in alcuni ambiti già tutelati come ATD dal PUG". Per quanto riguarda l'intero contesto rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare, nella Conferenza di Servizi è stato confermato come ATE "E", in quanto, come dichiarato nella Relazione Integrativa "un maggior regime di tutela non sarebbe auspicabile in quanto sottoporrebbe a doppio regime autorizzatorio (edilizio e paesaggistico) la totalità del territorio comunale. L'inserimento di prescrizioni tutela paesaggistica nelle NTA sarebbe lesivo dello sviluppo dell'agricoltura che rappresenta il maggior comparto con rilevanza economica de territorio comunale". **Pertanto gli uliveti ed i vigneti non sono più individuati come ATD "colture strutturanti il paesaggio agrario" e, solo per i CR.V, Contesti Rurali a prevalente valore ambientale, ecologico e paesaggistico (art. 17 delle NTA), si richiama quanto sopra detto per la componente suolo.**

Come beni diffusi nel paesaggio agrario il PUG individua i muri a secco ed i viali alberati sottoponendoli ad uno specifico regime di tutela (art. 14.13 e art. 14.28 delle NTA).

Per quanto attiene all'individuazione dei "punti panoramici" segnalati dal PPTR (tav. 3.2.12.1 La struttura percettiva e della visibilità), in particolare due punti panoramici in prossimità del Castello e due strade panoramiche: la SP 231 dal Centro urbano di Canosa fino al Ponte Romano in direzione Cerignola e la SP 3 che attraversa il territorio di Canosa parallelamente al fiume Ofanto, nella relazione integrativa si dichiara che è stata constatata "la sovrapposizione geografica dei due punti", e che pertanto possa essere introdotto solo un punto

panoramico denominato "Belvedere Canosa". Per quanto riguarda le strade panoramiche si è preso atto che "la Strada "Strada Cerignola - Canosa di Puglia" sia già tutelata dal Piano Comunale Tratturi vigente in quanto "tratturo" e che la Strada Provinciale n. 3 detta "Delle Salinelle" non abbia una significativa valenza dal punto di vista panoramico."

Inoltre si dichiara che è stata "valutata la coincidenza degli CP.VP, contesti periurbani con valenza paesaggistica e ambientale, già individuati dal PUG, con gli ambiti che sottendono visuali paesaggisticamente rilevanti", pertanto si rileva che **nelle NTA sono stati introdotti i punti panoramici come invasanti strutturali (IS.S.lp) per i quali valgono gli indirizzi previsti all'art. 14.31.**

Per quanto riguarda le componenti del sistema botanico-vegetazionale-culturale e dell'assetto geologico-geomorfologico-idrogeologico si richiama quanto già rappresentato.

Relativamente al sistema storico-culturale, nella documentazione VAS si segnala che il PUG individua nel territorio comunale diversi elementi storico-culturali tra i quali:

- aree archeologiche, tra cui numerose aree soggette a vincolo archeologico in prossimità del centro urbano, segnalazioni archeologiche ed il sistema tratturale, così come definito dal Piano Comunale dei Tratturi (braccio canosa-montecarafo, tratturello canosa-ruvo, tratturello rendinacana, tratturello lavello-minervino, tratturello canosa-monteserico-palmira, tratturello via triana);
- beni architettonici extraurbani, tra i quali la Basilica di San Leucio, il Castello sulla Collina Quaranta Martiri, la Chiesa dell'Immacolata, 39 beni architettonici (masserie, poste,ville), alcuni "tinali" edifici di pregio architettonico localizzati nel contesto urbano, due beni contemporanei (Borgo di Loconia e Chiesa del Crocifisso)

A tal proposito si segnala che il **quadro conoscitivo dei beni paesaggistici è stato condiviso dal competente Servizio regionale Assetto del Territorio nell'ambito della Conferenza di Servizi e che tuttavia non sono pervenuti, nell'ambito della consultazione, i pareri della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e per i Beni Archeologici.**

Sistema della mobilità

La viabilità del territorio comunale di Canosa è molto articolata ed è costituita da:

- Autostrada A14 che, in direzione est, porta a Bari e Taranto e in direzione ovest, biforcandosi, col tratto A14 porta a Foggia-Pescara e col tratto A16 porta a Napoli;
- Strada statale n. 98 che, in direzione est, porta ad Andria e in direzione ovest porta a Cerignola;
- Strada statale n. 93 che, in direzione nord- est, porta a Barletta e in direzione sud- ovest porta a Lavello;
- i collegamenti stradali fra la 98 e S. Ferdinando di Puglia; fra la 98 e la zona Canne della Battaglia; fra la 98 e Minervino Murge.

La rete ferroviaria è costituita da un'unica linea locale che da Spinazzola arriva a Barletta, attualmente di non particolare importanza. **Si rimanda a quanto già sopra riportato e contenuto nel parere del Servizio regionale Reti ed Infrastrutture per la Mobilità.**

Qualità dell'aria e clima acustico

Nella documentazione VAS si citano due campagne di monitoraggio effettuate nel 2008 nel centro urbano di Canosa evidenziando come criticità l'orografia del centro urbano, in quanto "Canosa di Puglia è posizionata su una piccola collina, e il centro urbano si trova in una valle caratterizzata da strade strette e palazzi alti che non permettono una buona dispersione degli inquinanti".

Si segnala che secondo il PRQA, il territorio di Canosa di Puglia è classificato come zona di mantenimento e che non esistono centraline di monitoraggio della rete di ARPA Puglia nel territorio comunale. Si può tuttavia ipotizzare che il sistema di viabilità sopra descritto costituisca una significativa fonte di emissione di inquinanti dovute al traffico veicolare ed analogamente di emissioni acustiche. **A tal proposito, per quanto riguarda il clima acustico, non risulta che il Comune di Canosa abbia effettuato la classificazione acustica del territorio ai sensi dell'art. 6 della l. 447/95 e della l.r. 3/2002.**

Si richiama pertanto l'adempimento alle disposizioni della normativa nazionale e regionale sopracitata in materia di inquinamento acustico e rumore.

Salute umana (inquinamento elettromagnetico e salubrità)

Nella documentazione VAS si segnala che sono presenti nel territorio comunale 19 sorgenti ad Alta Frequenza (Sorgente televisiva; Sorgente radiofonica; Stazione Radio Base di telefonia mobile), tuttavia tali sorgenti non sono localizzate sulla cartografia.

Relativamente alla presenza del cimitero a nord del centro abitato, ed alla fascia di rispetto dello stesso, nella relazione esplicativa si dichiara che in Conferenza di Servizi si è ritenuto di *"riconfermare la fascia di rispetto del vigente P.R.G., non potendosi condividere l'edificazione nella fascia di mt. 200,00 dal perimetro del cimitero nei comparti perequativi di tipo CPMR/RTV, risultando incompatibile ed incoerente dal punto di vista ambientale ed urbanistico prevedere un Ambito Perequativo per i servizi alla Residenza in contiguità con l'area cimiteriale"*.

Rifiuti

Nella documentazione VAS si dichiara che nel territorio di Canosa di Puglia, alla contrada "Tufarelle", risultano autorizzati i seguenti impianti di smaltimento e/o trattamento rifiuti:

- a) *Discarica controllata di 2° Cat., tipo "B" ditta Bleu s.r.l., autorizzata dall'Amministrazione Provinciale di Bari;*
- b) *Discarica controllata di 2° Cat., tipo "B", per rifiuti speciali, non tossici, né nocivi, ditta COBEMA s.r.l., autorizzata dall'Amministrazione Provinciale di Bari. Detta attività è stata svolta fino al 30/4/2005;*
- c) *Impianto industriale per il trattamento e la depurazione di rifiuti liquidi speciali e di frantoio oleario in ditta SOLVIC s.r.l., autorizzato dall'Amministrazione Provinciale di Bari (non in fase di esercizio)"*.

Per quanto riguarda i contesti CR.PE (Contesti Rurali Produttivi Esistenti) localizzati nella zona Tufarelle, nel Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013, al paragrafo 2.5, viene proposto un approfondimento relativamente al cambio di destinazione a *"parco territoriale"* delle zone D3-D4 del PRG in contrada Tufarelle, già proposto dal Comune di Canosa di Puglia come variante al PRG ed approvato con DGR n. 935/2009.

Si segnala che le NTA, art. 14.17, individuano il *"Parco territoriale Tufarelle"* tra le Invarianti Strut-

turali del sistema ecologico (IS.E.p), rinviando la disciplina delle attività esistenti (CR.PE) all'art. 21.3 della parte strutturale, che prevede: *"E' consentito l'esercizio di impianti esistenti. Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento né potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazioni di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale e paesaggistico"*.

Dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Canosa di Puglia, ha una percentuale di RD per i primi sei mesi del 2013 pari a 69,159% a fronte di una percentuale di 27,580% per l'anno 2012 e di 13,487% nel 2011.

In linea generale si rammenta che il Rapporto Ambientale costituisce parte integrante del Piano e deve essere coerente con il quadro conoscitivo rappresentato negli elaborati del PUG, come già rappresentato nella Relazione Istruttoria, PERTANTO, SI PRESCRIVE di aggiornare la descrizione dello stato dell'ambiente, risalente al DPP (2009), con tutti i dati disponibili più recenti, ivi compresi quelli risultanti dalle attività svolte nell'ambito del Protocollo di Intesa di cui alla DGR 2598/2008 nonché quelli correlati al rischio sanitario, e con gli ulteriori elementi conoscitivi acquisiti nell'ambito Conferenza di Servizi.

c. Descrizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale

Nella parte terza del Rapporto Ambientale DPP - giugno 2009 vengono proposti i criteri di sostenibilità ed i relativi obiettivi riferiti alle componenti ambientali *"Suolo e rischi naturali, Biodiversità e reti ecologiche, Paesaggio e patrimonio culturale, architettonico e archeologico, Aria e fattori climatici, Acqua e ambiente marino costiero, Energia, Rifiuti, Popolazione e salute umana, Rischio antropogenico"*. Tali criteri sono ripresi e aggiornati per il PUG nel Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013, ed utilizzati per la valutazione degli impatti e per l'individuazione degli indicatori:

- A1 Uso delle risorse non rinnovabili ciclo di vita, rifiuti
- A2 Approccio integrato all'acqua

- A2a Approccio integrato al suolo
- A3 Biodiversità, foreste, sistemi biologici
- A4 Aria: dimensioni locali e globali
- A5 Qualità dell'ambiente di vita
- A6 Risorse energetiche
- A7 Lavoro partecipazione e conoscenze
- A8 Patrimonio storico e culturale
- A9 Cultura dello Sviluppo Sostenibile

d. Analisi degli effetti ambientali e misure di mitigazione

Nei paragrafi 4.8 e 4.9 del Rapporto Ambientale DPP - giugno 2009 vengono valutati gli impatti ambientali delle azioni del DPP rispetto ai criteri sopra citati e proposte alcune misure correttive alle Azioni strategiche, che si dichiara essere state recepite nel PUG adottato, tra le quali si segnala l'inserimento nelle NTA quale contesto specifico la "Rete Ecologica Multifunzionale".

Tale valutazione è stata successivamente dettagliata ed aggiornata con riferimento alle azioni del PUG per i due macrosistemi (Contesti rurali e Contesti urbani) nel Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013. Nel paragrafo 2.3 è descritto il metodo di valutazione, basato su tre fattori (interferenza con le componenti ambientali, probabilità, effetto diretto/indiretto) e nelle pagine seguenti (42-50) sono presentate le matrici di valutazione dell'impatto dei singoli contesti, suddivisi in rurali (parte strutturale e parte programmatica) e urbani (parte strutturale e parte programmatica), rispetto ai criteri di sostenibilità.

Dalle matrici di valutazione emerge che le azioni con maggior impatto, anche se definito "moderatamente negativo" e "mitigabile con interventi specifici", sono quelle relative agli interventi previsti nei seguenti contesti:

- Contesti rurali: CR.E, CR.MR, CR.PNI, CR.PE
- Contesti urbani: CU.NI, CU.C, CP.F, CP.VP, CP.MR

I risultati di tale valutazione non sono commentati nel dettaglio, concludendo unicamente che "la valutazione così effettuata ha una dimensione relativa e non assoluta, in quanto si basa su un confronto locale e interno tra i contesti. L'impatto di ciascun contesto rispetto a ciascuna criticità non è, evidentemente espresso rispetto ad un valore di soglia o di capacità di carico. La valutazione evidenzia quindi quali sono i "nodi problematici" esistenti tra contesti e criticità, dai quali desumere le eventuali

azioni correttive e di mitigazione" (Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013, pag. 50).

Relativamente all'incidenza delle previsioni di piano sul sito della Rete Natura 2000 ed in generale sulla naturalità presente nel territorio comunale, si rimanda al paragrafo sulla Valutazione d'Incidenza.

Come già evidenziato nella Relazione Istruttoria si rileva che, a parte la denominazione dei singoli contesti, non emerge la corrispondenza di quanto affermato nella valutazione con i contenuti del PUG in termini di localizzazione, dimensionamento ed interventi previsti dalle NTA del piano, in coerenza con la sintesi dei contenuti richiesta al punto a).

Non sono stati approfonditi ed esplicitati, come invece richiesto nella Relazione Istruttoria, gli impatti ambientali dei singoli contesti, in particolare di quelli soggetti a trasformazione e destinati a nuovi insediamenti, residenziali e produttivi, in termini di:

- consumo di suolo (superfici interessate), in particolare per i contesti produttivi di nuovo impianto, sia quelli in ambito rurale (CR.PNI) che quelli in ambito urbano (CP.F), con particolare riferimento a quelli più lontani dall'ambito urbano;
- interferenze con le invarianti strutturali individuate dal PUG, in particolare con le componenti del patrimonio storico-culturale-paesaggistico, dell'assetto geomorfologico ed idrologico, dell'assetto botanico-vegetazionale;
- incremento delle emissioni inquinanti (inquinamento atmosferico ed acustico, produzione di rifiuti, scarichi idrici);
- incremento dei consumi (idrici ed energetici).

Inoltre non è stato opportunamente valutato l'impatto delle infrastrutture di progetto previste dal PUG.

Nella relazione esplicativa si ribadisce unicamente che il PUG non prevede nuovi insediamenti (residenziali, produttivi, ecc...) e si rimanda genericamente a quanto deciso nell'ambito della Conferenza di Servizi.

Come già rappresentato, occorre sottolineare che la valutazione ambientale del PUG non si dovrebbe riferire allo stato giuridico bensì allo stato di fatto, dal punto di vista ambientale, delle aree che verranno interessate dalle trasformazioni edilizie ed

urbanistiche e che attualmente risultano inedificate, anche se già oggetto di previsioni urbanistiche. Ancor più in quanto lo strumento urbanistico vigente, il PRG, non è stato valutato dal punto di vista ambientale pertanto le scelte da questo operate, e confermate dal PUG, potrebbero avere notevoli impatti ambientali.

PERTANTO, SI PRESCRIVE che nella fase attuativa, riferita sia a tutti i piani esecutivi del PUG che agli interventi diretti, tali impatti vengano opportunamente approfonditi e valutati nell'ambito delle relative procedure di VAS e/o di VIA, in modo da orientare le trasformazioni previste per le aree inedificate verso la sostenibilità ambientale.

Relativamente alla tutela delle aree agricole, non solo quelle di valore paesaggistico, considerando che le colture strutturanti il paesaggio agrario (uliveti e vigneti) non sono più identificate come invarianti strutturali, non è del tutto chiaro il miglioramento dal punto di vista ambientale, delle scelte effettuate dal PUG. **PERTANTO, SI PRESCRIVE di illustrare nel dettaglio tale aspetto.**

Relativamente alle misure di mitigazione proposte, nel Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013, parte 3, si dichiara quanto segue.

Nello specifico, oltre a confermare quanto già affermato nel paragrafo 4.9 del Rapporto Ambientale del maggio 2009 alle pagine 334-343, di seguito si indicano alcune proposte di intervento a carattere generale, che potranno essere utilizzate nella fase di attuazione del PUG per ridurre e/o mitigare gli eventuali impatti prodotti.

Per migliorare le "prestazioni ambientali" del PUG di Canosa è necessario che:

- sia garantita la **permeabilità dei suoli**, limitando la presenza di manufatti interrati e favorendo la previsione di pavimentazioni realizzate con materiali drenanti e autobloccanti cavi;
- sia aumentata la **densità arborea e arbustiva**, utilizzando specie autoctone e coerenti con le caratteristiche dei contesti;
- siano effettuate **piantumazioni di masse boschive lineari (barriere) lungo le sorgenti inquinanti lineari (specie strade)**, per assorbire le emissioni inquinanti in atmosfera e il rumore per le sistemazioni esterne delle aree a destinazione monofunzionale o mista,

- siano fornite ai professionisti indicazioni progettuali e tipologiche che tengano conto dei **coefficienti di albedo medio del paesaggio**, ossia che considerino la **riflessione della radiazione solare verso l'edificio**
- si usino materiali da costruzione con coefficienti di riflessione finalizzati al **miglioramento del microclima in esterno**;
- in coerenza con quanto previsto dal PEAR si preveda nel PUG una normativa esplicitamente finalizzata a migliorare l'**efficienza energetica delle abitazioni**, sia in caso di nuove costruzioni che nei casi di ristrutturazione edilizia. Tale normativa, oltre ad una parte con natura prescrittiva, potrebbe prevedere interventi volontari anche di tipo premiale;
- relativamente a quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 11 aprile 2012, n. 676 "**Piano Regionale Amianto Puglia (PRAP)**", si prevede di rendere coerente il PUG con gli obiettivi del detto PRAP;
- relativamente a quanto previsto dalla **Legge Regionale del 23 gennaio 2013 n. 1 su "interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica"**, si preveda di rendere coerente il PUG anche con gli obiettivi chiariti nella detta legge. In particolare con l'obiettivo che prevede "la realizzazione di interventi infrastrutturali per rendere le strade più sicure anche per i ciclisti e pedoni, sul fronte della promozione di azioni di comunicazione, educazione e formazione sul tema della mobilità sostenibile, nonché sulla promozione dell'intermodalità bici e trasporto pubblico".
- sia elaborata una **specifico normativa di Piano necessaria alla creazione di un sistema che tuteli i beni culturali e archeologici presenti**, li valorizzi, li renda maggiormente fruibili e che sia capace di innescare sinergie con i beni localizzati nei territori dei Comuni contermini.

Le stesse NTA del Piano contengono numerose indicazioni orientate alla sostenibilità ambientale e meritevoli di evidenziazione nella valutazione ambientale, inerenti i seguenti aspetti:

- contenimento dell'impermeabilizzazione dei suoli
- edilizia sostenibile, come previsto dalla LR 13/2008
- sistemi di produzione di energia da fonti alternative

- tutela della vegetazione naturale esistente esistente
- tutela degli elementi del patrimonio archeologico
- mobilità sostenibile
- applicazione delle "buone pratiche per la gestione ambientale delle aree produttive ecologicamente attrezzate"

Per quanto riguarda la zona "Tufarelle", nel Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013, pag. 62, si evidenzia la necessità di opportune misure di mitigazione degli impatti per le fasi di dismissione delle attività esistenti, "in linea con le prescrizioni espresse dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 935/2009":

- devono essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto ambientale per tutte le attività dismesse;
- deve essere realizzato il recupero delle cave, per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del Parco;
- deve essere realizzata la bonifica dei siti inquinanti;
- le attività esistenti non possono essere oggetto di ampliamento (cave dismesse, discariche in esercizio, impianto di trattamento reflui);
- non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazione di nuove cave;
- non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale - paesaggistico".

Inoltre vengono proposte "alcune considerazioni ed orientamenti riferiti alla fase di gestione delle attività tutt'ora esistenti ed operanti":

- elaborare per tale aree specifica di piani urbanistici attuativi entro i quali sviluppare l'analisi ambientale-paesaggistica, il programma ambientale e l'individuazione delle azioni, sulla base delle linee guida APPEA, volte a mitigare le criticità rilevate e a orientare paesaggisticamente ed ecologicamente l'area;
- creare fasce di mitigazione paesistica;
- garantire la sicurezza idrogeologica dell'area;
- tutelare la qualità ambientale del reticolo idrografico superficiale e della falda (Canali di biofiltrazione, Canali di bio-infiltrazione; La raccolta in bacini superficiali, le pavimentazioni filtranti e le fasce tampone vegetali);

- incentivare misure di contenimento energetico per edifici esistenti;
- sviluppare sinergie tra produttori di diverse aziende (es recupero calore, fonti di vapore, combustione di scarti legnosi di lavorazione, recupero scarti industrie agroalimentari, come la sansa);
- incentivare la produzione energia da fonti rinnovabili attraverso: fotovoltaico, mini eolico, biomassa da filiera corta".

Come già evidenziato nella Relazione Istruttoria di VAS, non sono state esplicitate le modalità con cui le misure di mitigazione sono state recepite nel PUG, in particolare nelle Norme Tecniche di Attuazione.

PERTANTO SI PRESCRIVE di evidenziare nel Rapporto Ambientale definitivo tutte le indicazioni /misure di mitigazione recepite nelle NTA sopra illustrate, compreso, come già richiesto nella Relazione Istruttoria di VAS, quanto previsto dalla normativa vigente, anche regionale, in materia di tutela del patrimonio geologico e speleologico (l.r. 33/2009), tutela delle acque (misure del PTA), disciplina degli scarichi (RR n. 26/2011), "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia" (R.R. n. 26 del 9.12.2013 e fino a quando vigenti Linee Guida del PTA "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia", Decreto del Commissario Delegato n. 282 del 21.11.2003 e Appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002, D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.), politiche di risparmio idrico, nonché politiche in materia di inquinamento acustico (L. 447/95 e l.r. 3/2002).

e. Valutazione d'Incidenza

Il Comune di Canosa di Puglia è interessato nella porzione nord-occidentale, lungo il confine con i territori di Cerignola e di San Ferdinando di Puglia, dal transito del fiume Ofanto, area di rilievo naturalistico tutelata dalla presenza del parco naturale regionale "Fiume Ofanto", istituito con l.r. 37/2007 e ss.mm.ii., e dal Sito di Importanza Comunitaria "Valle Ofanto - Lago di Capaciotti" IT 9120011) di cui qui di seguito si riporta la relativa scheda Bioitaly:

DENOMINAZIONE: VALLE OFANTO - LAGO DI CAPACIOTTI	
DATI GENERALI	
Classificazione:	Sito d'Importanza Comunitaria (SIC)
Codice:	IT9120011
Data compilazione scheda:	01/1995
Data proposta SIC:	06/1995 (D.M. Ambiente del 3/4/2000 G.U.95 del 22/04/2000)
DATI FISICI	
Estensione:	Km 34 Sito lineare calcolato in lunghezza
Altezza minima:	m 2
Altezza massima:	m 72
Regione biogeografica:	Mediterranea
DATI LOCALI	
Provincia:	Bari, Foggia.
Comune/i:	Cerignola (FG), Canosa (Ba), S. Ferdinando di Puglia (FG), Trinitapoli (FG), Margherita di Savoia (FG), Barletta (Ba).
Comunita' Montane:	
Riferimenti cartografici:	IGM 1:50.000 fg. 435
CARATTERISTICHE AMBIENTALI	
Sito di elevato valore paesaggistico ed archeologico. Si tratta del piu' importante ambiente fluviale della Puglia. A tratti la vegetazione ripariale a <i>Populus alba</i> presenta esemplari di notevoli dimensioni che risultano fra i piu' maestosi dell'Italia Meridionale. Unico sito di presenza della <i>Lutra lutra</i> della regione.	
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE	
Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	60%
Percorsi substepnici di graminacee e piante annue (<i>Tbero-brachypodietea</i>) (*)	5%
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE e 92/43/CEE all. II	
Mammiferi:	
Uccelli:	<i>Acrocephalus; Gallinago gallinago; Aythya fuligula; Aythya ferina; Anas strepera; Anser anser; Anas querquedula; Alcedo atthis; Anas crecca; Milvus milvus; Anas platyrhynchos; Ardea purpurea; Coracias garrulus; Falco subbuteo; Tetrax tetrax; Ardeola ralloides; Milvus migrans; Grus grus; Caprimulgus; Ciconia nigra; Streptopelia turtur; Aythya nyroca; Falco biarmicus; Himantopus; Circus aeruginosus; Circus pygargus; Circus cyaneus; Botaurus stellaris; Anas penelope; Scolopax rusticola; Anas clypeata; Gallinula chloropus; Rallus aquaticus; Coturnix coturnix; Egretta alba; Egretta garzetta; Ixobrychus minutus; Nycticorax nycticorax; Phalacrocorax carbo; Platalea leucorodia; Plegadis falcinellus; Pluvialis apricaria; Porzana parva; Porzana potzana; Sterna albifrons; Sterna sandvicensis; Anas acuta; Ciconia ciconia.</i>
Rettili e anfibi:	<i>Emys orbicularis; Bombina variegata; Elaphe quatuorlineata.</i>
Pesci:	<i>Alburnus albidus</i>
Invertebrati:	
SPECIE FLORA DIRETTIVA 92/43/CEE all. II	

VULNERABILITA':

Negli ultimi decenni diversi tratti del fiume sono stati bonificati e messi a coltura con distruzione della vegetazione ripariale. Purtroppo tale tendenza non accenna a diminuire. L'inquinamento delle acque per scarichi abusivi e l'impoverimento della portata idrica per prelievo irriguo sono fra le principali cause di degrado. Taglio lembi residui di vegetazione da parte dei proprietari frontisti; cementificazione delle sponde in dissesto.

(*) Habitat definiti prioritari ai sensi della Dir.92/43/CEE: habitat in pericolo di estinzione sul territorio degli Stati membri, per la cui conservazione l'Unione Europea si assume una particolare responsabilita'




Figura 1. Inquadramento territoriale del Comune di Canosa di Puglia su cartografia in scala 1:250.000 con individuazione del Sito di Importanza comunitaria "Valle Ofanto-Lago di Capaciotti" (in verde) e del Parco naturale regionale "Fiume Ofanto" (area tratteggiata).

Vista la sovrapposizione in diversi punti fra le aree rete Natura 2000 ed il parco naturale regionale "Fiume Ofanto", la l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" prevede all'art. 6 comma 4, che le procedure di valutazione di incidenza qualora ricadano, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette, nazionali e regionali sono espletate sentiti gli Enti parco competenti.

La Provincia di Barletta, Andria e Trani, individuata con DGR n. 998 del 28/05/2013 quale Ente di gestione provvisoria della predetta area naturale protetta, ha espresso il proprio parere con nota prot. n. 68178 del 26/11/2013 che si allega alla presente per farne parte integrante.

Per quel che riguarda l'art. 6 comma 4 bis della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii., secondo cui le procedure di valutazione di incidenza, assoggettate ad approvazione da parte dell'Autorità di Bacino regionale di cui alla l.r. 19/2002, sono espletate sentita la stessa Autorità di Bacino, si richiama il parere dell'AdB di cui alla nota prot. n. 12959 del 15.11.2011.

Questo Ufficio nella nota prot. n. 8746 del 18.06.2013 (Relazione istruttoria di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione di Incidenza), al fine di consentire il rilascio del parere di valutazione di incidenza, richiedeva quanto segue al Comune di Canosa di Puglia:

- l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità con nota prot. n. 14268 del 30.12.2009 che si allega alla presente (Allegato 2) aveva richiesto alcuni approfondimenti sul Piano relativi alle azioni obiettivo, al progetto "Le porte del parco fluviale dell'Ofanto", alla rete ecologica, agli ulivi: il Rapporto Ambientale espliciti di come si è tenuto conto di ciò nel Piano;
- si producano le integrazioni già richieste nella predetta nota prot. n. 14268 del 30.12.2009 con riferimento alle condizioni di possibile "conflitto", segnalate dal RA del DPP (pagina 328), a seguito di funzioni rientranti negli ambiti esterni all'area SIC e Parco, ma collegate ad esso attraverso altri sistemi ambientali;
- A/O.u.11 - Il programma di intervento per "Loconia";

- A/O.u.13 - La riorganizzazione del sistema produttivo con le aree (D4, D3), Polo artigiano (D2), via di Cerignola;
- al fine di non ingenerare confusione con le aree naturali regionali, sarebbe il caso di meglio definire il nome dell'invariante strutturale "parchi naturali ed aree protette" (magari inserendo un'indicazione sul livello comunale) e contestualmente specificare meglio qual è l'organismo di gestione di tali "parchi"; si ritiene inoltre necessario approfondire la questione relativa alla ridefinizione dei parchi territoriali di cui all'azione A/O.r.3 (pag. 7 NTA).

In merito, con nota prot n. 31182 del 31.10.2013 (Relazione esplicativa della nota Servizio Ecologia AOO_089 del 18.09.2013 - 0008746), il Comune di Canosa ha riscontrato esclusivamente affermando che (pagg. 1 e 15) "[...] Sarebbe, pertanto, stata auspicabile la presenza di codesto Servizio in Conferenza; l'assenza ha invece comportato lo sviluppo senza l'apporto di codesto Servizio che avrebbe potuto essere risolutiva anche delle componenti ambientali sulle quali si è espresso nella citata nota prot. n. 8746 del 18.09.2013, con una Relazione Istruttoria".

Nel territorio di Canosa di Puglia l'elemento di maggior rilievo naturalistico è il fiume Ofanto ed i corsi d'acqua che ad esso afferiscono così descritti dal Rapporto Ambientale (pag. 149): "lungo i principali corsi d'acqua dell'Ofanto e del Locone appare fortemente ridotta la superficie boschiva, limitata quasi esclusivamente all'asta fluviale, in particolare nelle aree di pianura. Il corso del fiume, la struttura del letto e la portata, hanno subito forti modificazioni attraverso la realizzazione di opere di regimazione (realizzazione di invasi artificiali, rettificazioni, gabbioni, briglie) con una forte riduzione tanto della vegetazione ripariale, che attualmente appare limitata ad un corridoio lungo l'alveo di magra, quanto di quella che originariamente occupava l'alveo di piena e le aree golenali. La realizzazione di opere di difesa, ha inoltre favorito la realizzazione di coltivi nelle aree golenali che oggi non sono più presenti in quanto tali. Lungo le rive di alcuni affluenti si rinven-gono foreste caratterizzate da cenosi arboree, arbustive e lianose tra cui abbondano i salici (*Salix purpurea*, *S. eleagnos*, *S. alba*, *S. triandra*), i pioppi (*Populus alba*, *P. canescens*, *P. nigra*), l'olmo campe-

stre (*Ulmus minor*), la sanguinella (*Cornus sanguinea*) ed il luppolo (*Humulus lupulus*) riferibili al *Populetales albae*. Da un punto di vista vegetazionale il fiume scorre quindi all'interno del piano basale tra l'orizzonte sub-mediterraneo, dove dominano le formazioni di latifoglie eliofile decidue, con dominanza di querce (cerro e roverella) a quello mediterraneo dove invece prevalgono le formazioni sempreverdi di latifoglie sclerofille (leccio, lentisco, fillirea)".

L'osservazione delle ortofoto CGR 2005 e Sit Regione Puglia 2006 e 2010, unitamente alla lettura della documentazione prodotta a corredo del Piano in oggetto, consente di rilevare che le aree più spiccatamente naturali si concentrano in adiacenza del corso del fiume, mentre allontanandosi dall'asta fluviale la pratica agricola diviene predominante: dalla lettura carta di uso del suolo disponibile in consultazione ed in download sul sito cartografico della Regione Puglia (www.sit.puglia.it) è possibile distinguere la presenza di seminativi semplici in aree irrigue, di vigneti, di frutteti e frutti minori.

Nel paragrafo 4.7 (valutazione di incidenza e frammentazione paesistica) del "Rapporto Ambientale" si evidenzia che le aree di interesse del SIC sono definite da ambienti di semi-naturalità e agroecosistemi distribuiti, in maniera non sempre uniforme, lungo il fiume. All'interno di tale perimetrazione insistono, infatti ambienti di acqua dolce corrente, foreste planiziali, e campi coltivati (questi ultimi presenti in gran parte dei casi fino sulle rive). I campi coltivati sono di tipo intensivo ed altamente idrodipendente (frutteti/vigneti). L'attuale paesaggio fluviale si presenta caratterizzato da una limitata presenza di naturalità lungo il fiume, quest'ultima reinsediata a seguito di lavori di messa in sicurezza idraulica avvenuti nei primi anni 80.

Il PUG ha individuato, all'interno delle invarianti strutturali, le invarianti strutturali del sistema ecologico (rappresentate negli elaborati di Piano relativi alla serie "Carta delle invarianti strutturali paesistico-ambientali") che, secondo quanto indicato nell'art. 14 "invarianti strutturali" delle NTA, sono così articolate:

- IS.E.sic- Invariante strutturale del sistema ecologico: SIC "Valle Ofanto - Lago Capaciotti" (art. 14.14);
- IS.E.pnr- Invariante strutturale del sistema ecologico: Parco Naturale Regionale "Fiume Ofanto" (art. 14.15);

- IS.E.p- Invariante strutturale del sistema ecologico: parchi naturali e aree protette (art. 14.16);
- IS.E.o- Invariante strutturale del sistema ecologico: oasi di protezione "Don Fernando" (art. 14.17).

Occorre sottolineare che il Sito di Importanza comunitaria "Valle Ofanto - Lago di Capaciotti" è sottoposto direttamente alle norme di tutela di cui all'art. 14.14 delle NTA, ma altresì a quelle di cui all'art. 14.15 in quanto interamente ricadente all'interno del perimetro del parco naturale regionale "Fiume Ofanto". Le NTA all'art. 14.15 richiamano i contenuti della l.r. 37/2007 e l.r. 7/2009 e ss.mm.ii. relative alle attività consentite. Si rileva altresì che il Parco non è dotato di Piano territoriale dell'area naturale protetta di cui all'art. 7 della l.r. 37/2007.

Parimenti il Piano individua le aree del SIC, le aree del parco naturale regionale "Fiume Ofanto", le aree a pericolosità idraulica definite dal PAI dell'AdB, i parchi territoriali come "Contesti rurali a prevalente valore ambientale, paesaggistico ed ecologico" (contesti, coincidenti con gli ambiti paesaggisticamente, ambientalmente o ecologicamente rilevanti) e come tali sottoposti alle norme di tutela di cui all'art. 17 delle NTA. Nello specifico, in considerazione del fatto che il parco regionale naturale del Fiume Ofanto è individuato dal PUG come Ambito Territoriale Esteso "A" "valore eccezionale", al SIC si applicano altresì le norme di cui all'art. 17.1. "CR.VA - Contesti rurali a prevalente valore ambientale, paesaggistico ed ecologico eccezionale ("ATE A")".

Come si legge nel parere dell'Ente di gestione dell'area naturale protetta (prot. n. 68178 del 26.11.2013), il parco naturale regionale "Fiume Ofanto", che si estende anche al torrente Locone, risulta interessato dalla compresenza di norme d'uso riferibili alle invarianti strutturali del PUG di Canosa classificate in:

- invariante strutturale del sistema ecologico, SIC "Valle Ofanto - Lago di Capaciotti";
- invariante strutturale dell'assetto botanico-vegetazionale: colture strutturanti il paesaggio agrario (uliveto o vigneto);
- invariante strutturale del sistema ecologico: parchi naturali e aree protette - parco territoriale 'Tufarelle'.

Per quel che riguarda il "Parco Tufarelle", nella nota istruttoria questo Ufficio, ha rilevato alcuni

aspetti. Sempre in merito al parco territoriale l'Ente di gestione dell'area naturale protetta, nella nota prot. n. del evidenzia che, "[...] benché valida la vigenza della norma più restrittiva (in questo caso l'art. 14.15 IS.E.pnr NTA PUG e art. 5 l.r. 37/2007), si evidenzia come, nell'ambito di una più generale finalità di tutela dello stesso parco "Tufarelle", si individuino specifiche previsioni finalizzate a consentire la realizzazione di [... opere di mitigazione dell'impatto ambientale per tutte le attività dismesse, il recupero delle cave per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del parco e la bonifica dei siti inquinati]. In detta area del "parco Tufarelle", posto centralmente e esternamente alla perimetrazione del Parco regionale naturale del fiume Ofanto, è collocato il "Contesto Rurale per Insediamenti Produttivi Esistenti" (CR.PE), art. 47.6 delle NTA e Tav. D.4b del PUG definito come [...aree rivenienti dal Piano particolareggiato vigente oggetto di Del. C.C. nr 58/2006, Del CC. n.2/2007, Del. C.C. n.36/2009, Del. G.R. n.935/2009, già occupate da impianti speciali (discariche), impianti di trattamento reflui, cave in attività e cave dismesse. È consentito l'esercizio degli impianti esistenti. Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazione di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale paesaggistico. Non è ammessa la realizzazione di abitazioni, ma solo locali destinati a servizi di custodia. Gli interventi in tale zona sono subordinati alla esecuzione e adeguamento delle opere che garantiscano il regime non inquinante degli scarichi di qualsiasi genere in base alle prescrizioni della vigente normativa, nonché la rispondenza delle condizioni di lavoro e dei servizi alle norme legislative in materia di sicurezza del lavoro e di esistenza dei lavoratori. Gli edifici devono osservare una distanza dai confini con un minimo di 5,00 ml.]".

Circa tale aspetto, il Comune di Canosa, nella nota di riscontro prot. n. (pag. 12), ha segnalato che "[...] In particolare, atteso che nelle aree in questione sono presenti attività non compatibili con le finalità del parco quali cave dismesse, discariche di rifiuti speciali e l'impianto di trattamento delle acque reflue, si ritiene che l'art. 8 delle NTA, sia introdotto in sostituzione del previsto nuovo capoverso, il seguente periodo: Il Parco territoriale 'Tufarelle' comprende un'area immediatamente a ridosso del

Torrente Locone a confine con l'agro di Minervino murge. All'interno dell'area dovranno essere realizzate opere di mitigazione dell'impatto ambientale per tutte le attività dismesse, il recupero delle cave, per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità del 'parco' e la bonifica dei siti inquinati. Le attività esistenti non potranno essere oggetto di ampliamento né potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni di coltivazione di nuove cave e di nuovi impianti in contrasto con le finalità dell'area di interesse ambientale-paesaggistico.

Sempre l'Ente parco segnala che "[...] L'area individuata come "parco Tufarelle" è finalizzata, oltre al recupero delle cave per una loro riutilizzazione compatibile con le finalità dello stesso parco, a mitigare gli impatti ambientali esercitati da tutte le attività dismesse, e la bonifica dei siti inquinati. Tuttavia la configurazione del "parco Tufarelle" rispetto all'area identificata nel PUG come "Contesto Rurale per Insediamenti Produttivi Esistenti" (CR.PE), consente di poter cogliere alcune considerazioni in ordine alla opportunità dello stesso "parco Tufarelle" di poter assolvere ad una funzione di "area cuscinetto" tra il predetto "Contesto Rurale per Insediamenti Produttivi Esistenti" (CR.PE), ed il Parco naturale regionale del fiume Ofanto, con specifiche finalità di mitigazione del rischio tecnologico in fase di esercizio (già peraltro espresso in sede di Rapporto Ambientale Intermedio -2009-); da cui la opportunità di prevedere, nelle stesse aree del "parco Tufarelle" prospicienti il Parco regionale naturale del fiume Ofanto, la preferenziale localizzazione di interventi di compensazione e ristoro ambientale".

Alla luce di quanto sopra, ai sensi del DPR 357/97 e ss.m.ii., della l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e della DGR 304/2006, e considerati gli atti dell'Ufficio e la documentazione prodotta a corredo dell'istanza, l'impatto su habitat e specie d'interesse comunitario, si esprime il seguente parere per il Piano di cui all'oggetto, ai fini della sola valutazione d'incidenza:

- le aree ricadenti nel perimetro del SIC, poiché interessate dalla presenza di ulteriori forme di tutela (parco naturale regionale "Fiume Ofanto", ATE A), rientrano nel campo di applicazione di diversi articoli delle NTA del PUG: sia prescrive che venga sempre applicata la norma più restrittiva e di maggior tutela;

- l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità con nota prot. n. 14268 del 30.12.2009 (che è stata allegata alla Relazione Istruttoria di Valutazione Ambientale Strategica e Valutazione d'Incidenza del PUG - nota prot. n. 8746 del 18.09.2013), aveva richiesto alcuni approfondimenti sul Piano relativi alle azioni obiettivo, al progetto "Le porte del parco fluviale dell'Ofanto", alla rete ecologica, agli ulivi: il Rapporto Ambientale espliciti di come si è tenuto conto di ciò nel Piano;
- relativamente agli approfondimenti richiesti inerenti i possibili conflitti delle azioni A/O.u.11 (Programma di intervento Loconia) e A/O.u.13 (riorganizzazione del sistema produttivo con le aree (D4, D3), Polo artigiano (D2), via di Cerignola) a seguito di funzioni rientranti negli ambiti esterni all'area SIC e Parco, ma collegate ad esso attraverso altri sistemi ambientali, come segnalato RA del DPP (pagina 328), se ne dia opportunamente esplicitazione nel Rapporto Ambientale e in ogni caso si operi una opportuna valutazione preventiva nella fase attuativa delle eventuali interferenze con il SIC di piani esecutivi e/o interventi diretti;
- al fine di non ingenerare confusione con le aree naturali regionali, si prescrive di meglio definire il nome dell'invariante strutturale "parchi naturali ed aree protette" (magari inserendo un'indicazione sul livello comunale) e contestualmente specificare meglio qual è l'organismo di gestione di tali "parchi"; si ritiene inoltre necessario approfondire la questione relativa alla ridefinizione dei parchi territoriali di cui all'azione A/O.r.3 (pag. 7 NTA);
- ferma restando la vigenza della norma più restrittiva e fino all'approvazione del piano di cui all'art. 7 della l.r. 37/2007, nelle aree classificate dal PUG come "Invariante strutturale dell'assetto botanico vegetazionale: colture strutturanti il paesaggio agrario (uliveto e vigneto)" (IS.Bc) - art. 14.13 NTA PUG e come identificate in cartografia del PUG nella Tavola D.1.1., qualora ricadenti nelle zone 1 e 2 del parco naturale regionale così come definite dalla l.r. 7/2009, non siano consentiti interventi che prevedano la trasformazione e/o ampliamento degli edifici rurali esistenti nella misura massima superiore del 15% della loro superficie;
- nelle aree classificate nel PUG come "Invariante strutturale dell'assetto botanico-vegetazionale:

colture strutturanti il paesaggio agrario (uliveto o vigneto)" IS.Bc art. 14.13 NTA PUG e come identificate in cartografia del PUG nella Tav. D.1.1., qualora ricadenti nelle Zone 1 del Parco regionale così come definite dalla l.r. 7/2009 e in quelle definite come "fiumi, torrenti iscritti nelle acque pubbliche" ai sensi dell'art. 41 NTA del PPTR, non siano consentite azioni volte alla conservazione e/o incentivazione diretta ed indiretta di colture agrarie e di colture strutturanti il paesaggio agrario, tanto al fine di agevolare la tutela e il ripristino della naturalità dell'area;

- nelle aree classificate nel PUG come "*Invariante strutturale dell'assetto botanico-vegetazionale: colture strutturanti il paesaggio agrario (uliveto e vigneto)*" IS.Bc" - art. 14.13, NTA del PUG e come identificate in cartografia del PUG nella Tav. D.1.1., qualora ricadenti nelle zone 2 del Parco naturale regionale così come definite dalla l.r. 7/2009, a tutti gli interventi di conservazione sulle colture strutturanti il paesaggio agrario (uliveto e vigneto) e a tutte quelle azioni di incentivazione dirette ed indirette ad esso correlate dovranno essere affiancati opportuni interventi volti alla tutela degli equilibri ecologici da concordare con l'Ente Parco;
- ferma restando la vigenza della norma più restrittiva e fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 7 della l.r. 37/2007, nelle aree classificate dal PUG come "parco Tufarelle" (IS.Ep) - art. 14.16, commi 1 e 3 NTA PUG e come identificate in cartografia del PUG nella Tav. D.1.1. (con esclusione del Contesto rurale per insediamenti produttivi esistenti - CR.PE., art. 47.6 delle NTA), qualora ricadenti nelle zone 1 e 2 del Parco regionale così come definite dalla l.r. 7/2009, non sono consentibili interventi di cui al comma 3, art. 14.16 NTA PUG in contrasto con le finalità della legge istitutiva del parco regionale;
- nelle aree classificate nel PUG come "parco Tufarelle" (IS.Ep) - art. 14.16, commi 1 e 3 NTA del PUG e come identificate in cartografia del PUG nella Tav. D.1.1. (con esclusione del Contesto rurale per insediamenti produttivi esistenti - CR.P - art. 47.6 delle NTA), non ricomprese e prospicienti alle Zone 1 e 2 del Parco regionale come definite dalla l.r. 7/2009, gli interventi siano finalizzati, oltre alla realizzazione di opere di cui al precedente comma 3, art. 14.16, anche alla realizzazione di interventi per la mitigazione degli impatti ambientali diretti

e indiretti, nonché di quelli connessi alla fase di esercizio ed alla fase di post esercizio, derivanti dalle attività insediate nel "Contesto rurale per insediamenti produttivi esistenti" (CR.PE) art. 47.6 NTA PUG e la localizzazione preferenziale di interventi di ripristino, compensazione e ristoro ambientale. Nelle predette aree del "parco Tufarelle" e prospicienti il Parco regionale naturale del fiume Ofanto, al fine di implementare gli strumenti di tutela previsti al comma 3 dell'art. 14.16 delle NTA del PUG, gli interventi di ripristino, mitigazione e di compensazione previsti potranno intendersi nell'accezione del recupero e della creazione di nuovi ambiti di naturalità con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica. Il "Parco Tufarelle" potrà collocarsi nell'ambito di un approccio più generale all'area nella sua interezza, intesa come APPEA 4.4.2 del PPTR, con specifici compiti di fascia di mitigazione e di compensazione paesaggistica;

- nelle aree classificate "D1" nel PUG come Contesti rurali per insediamenti per l'agricoltura (CR.IPA) - art. 21.1 NTA PUG e come identificate in cartografia del PUG nella Tav. D.3.3.b "*Carta dei contesti con trasformabilità condizionata*" (già Azione-obiettivo nel DPP A/O.u.11 "Il programma di Loconia"), benché esterne alle Zone 1 e 2 del Parco regionale, si ritiene necessaria un'approfondita valutazione del corretto dimensionamento delle stesse anche in funzione della capacità di carico del sistema ecologico complessivo costituito dal Fiume Ofanto. In tal senso ed a titolo generale e precauzionale per tali aree (D1 CR.IPA - art. 21.1 NTA PUG) siano osservate le Linee guida sulla progettazione di Aree Produttive Paesaggisticamente e Ecologicamente Attrezzata (APPEA) 4.4.2 del PPTR; prevedendo altresì interventi per la mitigazione degli impatti ambientali diretti e indiretti connessi con le attività produttive nonché interventi di realizzazione di ambiti con specifica funzione di fascia di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica;
- si raccomanda la previsione di una fascia di rispetto dell'area protetta regionale già ad ogni modo prevista in sede di adozione del PPTR nell'ambito del sistema delle tutele nell'individuazione di ulteriori contesti paesaggistici definiti come Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali - 100 m (art. 143 del Codice del paesag-

- gio c. 1, lett. E - misure di salvaguardia e utilizzazione art. 72 NTA PPTR);
- tutti gli interventi di valorizzazione e riqualificazione proposti nel PUG, qualora ricadenti anche parzialmente nel territorio del Parco naturale regionale, dovranno essere autorizzati dall'Ente di gestione del parco naturale regionale "Fiume Ofanto". Si rammenta che in tutte le aree ricadenti all'interno del Parco naturale regionale valgono le "Norme generali di tutela e salvaguardia del territorio" di cui all'articolo 5 della l.r. 37/2007;
 - si rammenta la vigenza dell'art. 3.11.4 delle NTA del PUTT/p relativa alla fascia di rispetto o buffer dal parco naturale regionale;
 - sono fatte salve le misure di conservazione previste dal r.r. n. 28 del 22.12.2008 (BURP n. 200 del 23.12.2008) "Modifiche e integrazioni al Regolamento Regionale 18 luglio 2008, n. 15, in recepimento dei 'Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS)" introdotti con D.M. 17 ottobre 2007";
 - si rammenta, come già evidenziato nella sezione "Analisi del contesto ambientale e della sua evoluzione in assenza del piano - suolo" della presente, la vigenza della l.r. 14/2007 e ss.mm.ii.;
 - per le aree percorse da incendio eventualmente presenti sia sempre rispettato quanto indicato e previsto in merito dalla Legge 21.11.2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

f. Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate

In merito alla valutazione delle alternative, sono riportate nel paragrafo 3.2 del Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013 alcune considerazioni su:

- Alternativa 0: corrispondente alla non attuazione del PUG;
- Alternativa 1: corrispondente alla attuazione del PUG senza le raccomandazioni per il miglioramento delle ricadute ambientali del Piano;
- Alternativa 2: corrispondente all'attuazione del PUG con le raccomandazioni/mitigazioni (azioni compensative) per il miglioramento delle ricadute ambientali del piano.

Tali considerazioni sono riportate a pag. 68: "Il PUG nasce dalla volontà di contrastare le tendenze negative in atto sul territorio nei sistemi (Idrologia

e ambiente, il sistema insediativo e il territorio aperto, il sistema della mobilità e dei trasporti, energia, società dell'informazione) e al contempo rafforzare i punti di forza del territorio per un suo sviluppo sostenibile, è realistico pensare che la non attuazione del Piano produrrà una progressione delle tendenze negative in atto e non consentirà di sviluppare appieno le potenzialità strategiche del territorio Comunale. Se, quindi, è ovvio che le alternative con l'attuazione del PUG (Alternativa 1 e Alternativa 2) sono preferibili all'Alternativa zero, è tuttavia anche vero che le valutazioni sugli effetti ambientali delle azioni di Piano riportate hanno evidenziato la possibilità di migliorare ulteriormente le ricadute ambientali del Piano attraverso opportune raccomandazioni (cfr. paragrafi. 2.41. e 3.1). Sulla base di queste considerazioni, è possibile ritenere che l'Alternativa 2 (corrispondente all'attuazione del PUG tenendo conto le azioni di mitigazione cfr. parra. 2.4.1 e 3.1) possa consentire la massimizzazione degli effetti ambientali positivi tra le tre alternative previste".

Non sono presenti, come invece richiesto nella Relazione Istruttoria, ulteriori e più dettagliate considerazioni in merito alle scelte effettuate durante il percorso di valutazione, in particolare:

- **l'evoluzione del Piano nel corso dell'iter di formazione (confronto, dal punto di vista della sostenibilità ambientale, tra il Piano adottato, il Piano emendato dopo le osservazioni, e tutte le eventuali rimodulazioni in sede di Conferenza di Servizi);**
- **analisi delle scelte effettuate in merito a particolari aspetti, in particolare dimensionamento e localizzazione di di attività che influenzano in maniera consistente l'assetto del piano, per esempio le problematiche legate alle aree destinate ad attività produttive.**

Nella relazione esplicativa si dichiara unicamente che "è evidente come gli obiettivi e le strategie del DPP abbiano trovato attuazione nel PUG e che l'unica alternativa al piano è la non realizzazione dello stesso".

Si rammenta a tal proposito che la valutazione delle alternative, nonché la sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, è uno dei contenuti principali del percorso di VAS, di cui è necessario dare atto anche nella Dichiarazione di

Sintesi prevista dall'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

PERTANTO, SI PRESCRIVE di esplicitare le considerazioni sopra richiamate nella Dichiarazione di Sintesi.

g. Monitoraggio e indicatori

L'art. 10 della Direttiva 2001/42/CE prevede che gli Stati membri controllino *gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che ritengono opportune. La descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma proposto* è espressamente indicata al punto i) dell'Allegato I del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. come una delle informazioni da fornire nel Rapporto Ambientale.

Nel paragrafo 2.2 del Rapporto Ambientale Finale - febbraio 2013 è presentato l'elenco di indicatori, aggiornati rispetto al Rapporto Ambientale DPP - giugno 2009, suddivisi in *"indicatori di qualità ambientale (modello PSR) e di prestazione"* e correlati ai criteri di sostenibilità ambientale secondo la tabella a pag. 37.

Come richiesto nella Relazione Istruttoria, è stata proposta una tabella di indicatori maggiormente dettagliati relativi a:

- consumo di suolo (superficie urbanizzata, permeabilità del suolo)
- rischio idraulico (estensione delle aree ad alta, media e bassa pericolosità, estensione delle aree con classi di rischio da R1 ad R4, salinità dei corpi idrici sotterranei, compatibilità degli usi del suolo nelle zone di protezione speciale idrogeologica)
- uso sostenibile delle risorse (consumo annuo di energia elettrica per settore pro capite, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili)
- rete ecologica urbana e territoriale (superficie interessata da interventi di recupero e rinaturalizzazione, coesione spaziale)

La contestualizzazione degli indicatori, richiesta nella Relazione Istruttoria di VAS, si è limitata alla suddivisione degli indicatori fra quelli riferiti ai contesti rurali e quelli riferiti ai contesti urbani, così come riproposta nella Relazione Esplicativa,

PERTANTO SI PRESCRIVE di esplicitare, nel programma di monitoraggio, le modalità di popolamento e di calcolo degli indicatori proposti con riferimento ai dati disponibili per il territorio comunale, anche derivanti dal quadro conoscitivo del PUG, nonché da quelli reperibili tramite gli strumenti attuativi del PUG (Piani Urbanistici Esecutivi o interventi diretti).

Come già segnalato nella Relazione Istruttoria di VAS, con DGR n. 2598 del 23 dicembre 2008 è stato approvato il *"Protocollo d'intesa per il coordinamento e l'integrazione delle attività di monitoraggio e controllo ambientale in località "Contrada Tufarelle" nel comune di Canosa di Puglia"*, ratificato tra Comune di Canosa e Regione Puglia, ARPA Puglia, Provincia di Bari, ASL BAT, ditta SOLVIC, ditta BLEU e ditta COBEMA, finalizzato a dare *"un quadro informativo, aggiornato, della situazione ambientale del territorio ed in particolare dell'area interessata, alla luce delle attività antropiche e/o produttive ivi insediate"*, e che ha previsto la costituzione di un tavolo tecnico e la definizione di uno specifico piano di monitoraggio e controllo ambientale.

A tal proposito, nella Relazione Esplicativa si dichiara che nella fase di attuazione del monitoraggio sarà evidentemente preso in considerazione tale Protocollo e che *"il monitoraggio e controllo di contrada Tufarelle diverrà esso stesso un indicatore e sarà oggetto, quindi, di verifica e aggiornamento continuo in linea con l'aggiornamento e il monitoraggio degli altri indicatori individuati"*.

Come già rappresentato nella Relazione Istruttoria di VAS, relativamente al programma di monitoraggio, non sono riportate indicazioni riguardo ruoli e responsabilità, rapporti di monitoraggio, e meccanismi e/o strumenti per la fase attuativa finalizzati alla messa a disposizione dei dati utili al popolamento, sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e gestione del monitoraggio. Nella relazione esplicativa si dichiara unicamente che *"sarà compito e responsabilità dell'ente attuatore e degli altri soggetti coinvolti concordarne le modalità operative"*.

PERTANTO, SI PRESCRIVE di esplicitare le indicazioni sopra richiamate nel programma di monitoraggio.

h. Sintesi non Tecnica

Il Rapporto Ambientale è corredato della Sintesi non Tecnica secondo quanto prescritto dall'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

3. Conclusioni

In conclusione, tutto quanto innanzi detto costituisce il **parere motivato** relativo alla sola Valutazione Ambientale Strategica del **Piano Urbanistico Generale del Comune di Canosa di Puglia**. Si richiamano tutte le prescrizioni, raccomandazioni ed osservazioni formulate e si rammenta quanto segue.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 11 del Decreto, *"la VAS costituisce per i piani e programmi"* a cui si applicano le disposizioni del suddetto decreto *"parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione"*, e che, ai sensi del comma 3 dell'art. 13 del Decreto, *"il Rapporto Ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione"*, pertanto rimane nella responsabilità dell'Autorità procedente la coerenza del Rapporto Ambientale con gli altri elaborati di piano.

Secondo quanto previsto dall'art. 15 c. 2 del Decreto, *"L'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui al comma 1 e dei risultati delle consultazioni transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma"*, pertanto rimane nella responsabilità dell'Autorità procedente l'aggiornamento della documentazione alla luce del parere motivato.

Secondo quanto previsto dall'art. 16 del Decreto, *"Il piano o programma ed il rapporto ambientale, insieme con il parere motivato e la documentazione acquisita nell'ambito della consultazione, sono trasmessi all'organo competente all'adozione o approvazione del piano o programma"*. L'organo competente all'approvazione di cui all'art. 16 del Decreto dovrà, nei modi previsti dall'art. 17 del Decreto, rendere pubblici:

- il parere motivato oggetto del presente provvedimento;
- la Dichiarazione di Sintesi in cui sia illustrato in che modo le considerazioni ambientali, ivi comprese quelle oggetto del presente parere motivato, sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto

del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stata scelto il piano, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

- le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del Decreto.

Relativamente all'attuazione del PUG, si specifica che:

- ai piani esecutivi è applicabile la disposizione normativa in materia di VAS prevista dall'art. 12, comma 6, D.Lgs. 152/2006, così come modificato dal D.Lgs. 128/2010 (*"La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati"*), in particolare dovranno essere approfonditi impatti e incidenze ivi compresi quelli evidenziati nella lettera e) del presente parere;
- agli interventi diretti dovranno essere applicate le procedure di valutazione di impatto ambientale se previste dalla normativa nazionale e regionale vigente, nonché espletate le procedure di valutazione di incidenza nei casi previsti dalla norma nonché per gli interventi ricadenti in aree esterne rispetto al SIC ove detti interventi possano interferire con le aree della Rete Natura 2000.

Tale parere non esclude né esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti; è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto inclusa la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale laddove prevista ai sensi della L.R. 11/01 e s.m.i. e D. Lgs 152/06 e s.m.i..

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art.21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, *"Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica"* pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;

- è relativo alla sola Valutazione Ambientale Strategica del Piano Urbanistico Generale del Comune di Canosa di Puglia;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 s.mm.ii. e al Decreto in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

Vista la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21/05/2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

Visto l'art.21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

"COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M. E I."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso il Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS,

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi del art. 15 comma 2 del Decreto, **parere motivato del Piano Urbanistico Generale del Comune di Canosa di Puglia**, così

come esposto in narrativa e che qui si intende integralmente richiamato, con tutte le indicazioni e prescrizioni ivi richiamate;

- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, al Comune di Canosa di Puglia;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Regionale Urbanistica, all'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità della Regione Puglia ed alla Provincia di Barletta, Andria e Trani;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale;

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. 241/90 ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio
Ing. C. Dibitonto

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, VIA E VAS 14 gennaio 2014, n. 11

PSR 2007-2013 - Misura 227 Az. 3 "Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi" - Comuni di Vieste e Peschici (FG) - Proponente: Ditta ACQUAVIVA snc. Valutazione di Incidenza, livello I "fase di screening". ID_4437

L'anno 2014 addì 14 del mese di Gennaio in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dal medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

Premesso che:

con nota acquisita al prot. n. 8905 del 29/10/2012 del Servizio Ecologia, la sig.ra Vincelli Mirella, in qualità di legale rappresentante della Ditta Acquaviva snc, presentava la documentazione relativa alla procedura di Valutazione di incidenza, riconducibile al livello 1 (*fase di screening*) secondo quanto previsto dalla D.G.R. 304/2006, per l'intervento emarginato in epigrafe;

l'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, con nota prot. 9688 del 20/11/2012, chiedeva al proponente di regolarizzare detta istanza trasmettendo marca da bollo, certificazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori ai sensi della Lr 17/2007, shapefile del tracciato del percorso e, ricadendo l'intervento proposto nel perimetro del P.N. del Gargano, di trasmettere medesima documentazione all'Ente di gestione di quest'ultimo ai fini di quanto previsto dall'art. 6 c.4 della Lr 11/2001 e ss.mm.ii.;

la proponente con nota prot. 9654 del 15/10/2013 riscontrava le integrazioni richieste dall'Ufficio con la prefata nota;

l'Ente del P.N. del Gargano, con nota acquisita agli atti del Servizio Ecologia prot. 12345 del 30/12/2013 notificava il proprio parere ex art. 6 c.4 della Lr 11/2001 e ss.mm.ii..

atteso che:

secondo quanto dichiarato nella lettera di trasmissione di cui all'istanza in oggetto, il progetto "Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi" in agro di Vieste e Peschici (FG) proposto dalla Ditta Acquaviva snc di Vincelli Mirella partecipa al Bando relativo alla Misura di finanziamento 227 Azione 3 "Valorizzazione turistico-ricreativa dei boschi" del PSR 2007-2013;

ai sensi dell'art. 23 (*progetti finanziati con fondi strutturali*) della L.r. n. 18 del 3.07.2012 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012": **1. Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di Valutazione di impatto ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti progetti finanziati con fondi strutturali. 2. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione e sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili o in contrasto con le disposizioni del presente articolo;**